

LA FACOLTÀ GIURIDICA ROMANA
IN ETÀ LIBERALE
PROLUSIONI E DISCORSI INAUGURALI

a cura di

MARIO CARAVALE e FRANCESCA LAURA SIGISMONDI



JOVENE EDITORE
NAPOLI 2014

FRANCESCA LAURA SIGISMONDI

LA SCIENZA PENALISTICA
ALLA «SAPIENZA» DI ROMA IN ETÀ LIBERALE

Nel novembre 1870, all'indomani del passaggio dall'archiginnasio pontificio all'università italiana, l'insegnamento del diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma riprese all'insegna di un'apparente continuità, affidato all'avvocato Olimpiade Dionisi, titolare dal 1846 della cattedra di Istituzioni criminali. Non si trattava di un caso isolato. Appena nominato, il rettore Clito Carlucci aveva ottenuto dai professori dell'ateneo romano la disponibilità a proseguire nell'insegnamento, con la sola prevedibile eccezione dei teologi¹. Divenuta Roma la capitale del Regno d'Italia, la riorganizzazione dell'università aveva acquistato un particolare rilievo, sia simbolico che politico, e ad essa si dedicarono immediatamente la Giunta provvisoria di governo e la Luogotenenza, emanando una serie di provvedimenti per consentire il regolare inizio dell'anno accademico².

Per quanto riguarda la Facoltà giuridica, l'ordinamento degli studi fu modificato con l'introduzione, stabilita il 10 novembre 1870, di cinque nuove cattedre³. Nonostante i cambiamenti, e il conseguente aggravio dell'impegno didattico, il corpo docente rimase sostanzial-

¹ N. SPANO, *L'Università di Roma*, Roma 1935, p. 123-125.

² Cfr. M.R. DI SIMONE, *L'organizzazione della Sapienza tra Stato pontificio e Regno d'Italia*, in *Gli Statuti universitari: tradizione dei testi e valenze politiche*. Atti del Convegno internazionale di studi, Messina-Milazzo, 13-18 aprile 2004, a cura di A. ROMANO, Bologna 2007, p. 375-396.

³ I nuovi insegnamenti introdotti nella Facoltà di Giurisprudenza erano: Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e storia del diritto, Codice civile patrio, Procedura civile, Diritto costituzionale ed elementi di diritto amministrativo, Economia politica. M.R. DI SIMONE, *Gli studi giuridici all'Università di Roma nella transizione tra Stato pontificio e Regno d'Italia*, in *Le Università e l'Unità d'Italia (1848-1870)*, a cura di A. FERRARESI, E. SIGNORI, Bologna 2012, p. 193. Sulla Facoltà di Giurisprudenza in questo periodo di transizione si veda anche A. FIORI, *Il più atteso postliminio. La Sapienza di Roma da università pontificia ad università italiana*, in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. CAZZETTA, Bologna 2013, p. 135-162.

mente lo stesso del precedente anno accademico. L'unico nome nuovo fu inizialmente quello di Emidio Pacifici-Mazzoni, professore di Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e storia del diritto a Bologna ed autore di uno dei primi commentari al codice civile del 1865, chiamato ad insegnare Diritto civile patrio⁴, cui si aggiunsero, poco dopo, quelli di Angelo Messedaglia per l'Economia politica e Giuseppe Saredo per il Diritto pubblico interno e l'Introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto⁵.

L'insegnamento penalistico, che nell'ateneo pontificio era impartito al primo anno con il corso di Istituzioni di diritto criminale⁶, divenne di Diritto e Procedura penale, biennale⁷, e fu affidato, come si è detto, ad Olimpiade Dionisi. Laureatosi alla Sapienza nel 1831⁸, avvocato nella curia romana e dal 1833 Procuratore dei poveri, Dionisi aveva ottenuto la cattedra nel 1846, quando aveva vinto il concorso indetto alla morte di Raffaele Ala. Nello stesso anno fu chiamato a far parte della commissione, già nominata nel 1841 da Gregorio XVI, per riformare i regolamenti penale e di procedura criminale, la cui competenza fu da Pio IX estesa anche all'esame dei regolamenti legislativi e giudiziari per gli affari civili⁹. Nell'ambito dei lavori di questa commissione Dionisi integrò, insieme a Giuseppe Giuliani ed Antonio Silvani, professori di diritto criminale nelle università di Macerata e Bologna, e

⁴ Archivio storico dell'Università di Roma «La Sapienza», Serie *Fascicoli personale docente*, A.S. n. 188, Emidio Pacifici-Mazzoni.

⁵ Cfr. DI SIMONE, *Gli studi giuridici*, cit., p. 193-194 e FIORI, *Il più atteso postliminio*, cit., p. 146-147.

⁶ *Manuale del giovane studente nell'Archiginnasio romano*. Parte prima, Roma 1844, p. 14.

⁷ Archivio di Stato di Roma (d'ora in poi ASR), *Università*, b. 1078.

⁸ Olimpiade Dionisi nacque il 5 agosto 1809 a Caprarola, in provincia di Viterbo, studiò presso il seminario e collegio di Amelia e nel 1827 intraprese gli studi giuridici nell'ateneo romano, dove conseguì nel 1831 la laurea privilegiata *ad honorem in utroque jure*. ASR, *Università*, b. 305.

⁹ M. MOMBELLI CASTRACANE, *Le fonti archivistiche per la storia delle codificazioni pontificie (1816-1870)*, in *Società e storia*, 6 (1979), p. 858; EAD., *La codificazione civile nello Stato pontificio*, vol. 2: *Dal progetto del 1846 ai lavori del 1859-63*, Roma 1988, p. XV; M.R. DI SIMONE, *Progetti di codice penale nello Stato pontificio di Pio IX*, in *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, a cura di G. DIURNI, P. MARI, F. TREGGIARI, Spoleto 2008, t. 1, p. 322, nt. 4. Oltre a lavorare alla riforma del Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili, la commissione rivide anche il precedente progetto Bartolucci, completato nel 1820, ma i lavori si fermarono alle Disposizioni preliminari e al libro I. M. MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio*, vol. 1: *Il progetto Bartolucci del 1818*, Napoli 1987, p. XXIX, nt. 40.

Ildebrando Rufini, Procuratore generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica, una sottocommissione incaricata di approntare le basi per la redazione di un nuovo progetto di codice penale¹⁰.

Di idee moderatamente liberali, tra il 1848 e il 1849 partecipò al movimento riformatore che animava l'ambiente della Sapienza, contribuendo, nel dicembre 1848, a predisporre un progetto di riforma universitaria¹¹ e occupandosi, insieme a Pasquale de' Rossi, dell'organizzazione del battaglione universitario e della redazione del relativo *Statuto*¹².

Nonostante queste caute aperture, Dionisi restò sempre un fedele sostenitore della monarchia papale, «uno dei più devoti al governo dei preti», secondo la definizione di lui data anni dopo dal Comitato nazionale romano¹³, tanto che nel marzo 1849 egli rifiutò di prestare il

¹⁰ MOMBELLI CASTRACANE, *Le fonti archivistiche*, cit., p. 860. Dionisi risulta anche, con Rufini e Giuliani, tra gli autori del testo, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma in appendice al *Progetto di procedura criminale*, volto ad illustrare i metodi e i criteri seguiti nei lavori della commissione: I. RUFINI, G. GIULIANI, O. DIONISI, *Schiarimenti intorno ad alcuni principj fondamentali seguiti nella compilazione del codice penale redatto dalla commissione istituita nel novembre 1846 dal regnante Pontefice non che intorno al bisogno di un'addizione al codice stesso*, s. l., 14 luglio 1848. DI SIMONE, *Progetti di codice penale*, cit., p. 327, nt. 22.

¹¹ M.R. DI SIMONE, *Riforme e studenti all'Università di Roma durante il Risorgimento*, in Filippo Mazzonis. *Studi, testimonianze, ricordi*, a cura di F. BONINI, M.R. DI SIMONE, U. GENTILONI SILVERI, Pescara 2008, p. 340, nt. 37. Compito della commissione, composta, oltre che da Dionisi, dai professori Pasquale de' Rossi, Angelo Vincenzo Modena, Giuseppe Soldini, Achille Lupi, Francesco Ratti, Barnaba Tortolini, Luigi Maria Rezzi e dallo studente Cesare Augusto Silvagni, era l'elaborazione di un progetto teso a «potenziare e razionalizzare la didattica in modo da "portare l'Università romana almeno per alcuna parte a livello delle migliori Università d'Europa"». Le proposte avanzate dal progetto furono poi recepite dal *Regolamento per le scuole della Università Romana* emanato il 29 dicembre 1848 dal Ministero dell'Istruzione. Ivi, p. 340-341.

¹² F. ZAMBONI, *Ricordi del battaglione universitario romano (1848-1849)*, per cura della vedova Emilia Zamboni, Trieste 1926, p. 229. Della commissione per l'organizzazione del battaglione universitario, presieduta da Pasquale de' Rossi, facevano parte anche i professori Giovanni Ferri e Luigi Daretto e gli studenti Filippo Zamboni, reduce della guerra di indipendenza, e Luigi Alibrandi, con il ruolo di segretario. DI SIMONE, *Riforme e studenti*, cit., p. 342, nt. 42 e M. COLAGIOVANNI, *Pasquale de' Rossi. Un liberale nella Repubblica Romana del '49*, Roma 2002, p. 162-163. Sulla figura di Pasquale de' Rossi, professore di diritto romano, membro del Consiglio di Stato, ministro della giustizia ed eletto alla Costituente si veda anche F. DE GREGORIO, *La Repubblica romana e la figura di Pasquale de' Rossi tra storia e realtà*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 26 (2006), p. 395-415.

¹³ Sono le parole che si leggono nell'*Avvertenza* premessa alla pubblicazione a cura del Comitato nazionale romano della memoria difensiva redatta da Dionisi per Ludovico Fausti, ingiustamente accusato e condannato per cospirazione contro il pontefice. *Difesa per il cav. Lodovico Fausti fatta innanzi il Tribunale Supremo della Sacra Consulta dall'avvocato Olim-*

giuramento di adesione alla Repubblica appena proclamata¹⁴. Successivamente, con la restaurazione del governo pontificio, non solo non fu oggetto di provvedimenti punitivi per il suo coinvolgimento nelle vicende del battaglione universitario¹⁵, ma fu nominato tra i dieci membri del Consiglio centrale di censura, istituito il 14 agosto 1849 dalla Commissione governativa di Stato, con l'incarico di indagare sulla condotta «di tutti gli impiegati civili, governativi, giudiziari, amministrativi, di polizia e di finanza»¹⁶.

Negli anni '50 e '60 Dionisi proseguì il suo insegnamento di Istituzioni criminali nell'ateneo romano, ma fu nell'esercizio dell'avvocatura che raccolse i maggiori successi. Come professore, infatti, la sua figura non sembra discostarsi dal panorama più generale della Facoltà giuridica romana, caratterizzata, in epoca preunitaria, da una «pressoché generalizzata assenza di produzione da parte dei docenti, motivata dall'inesistenza di un contesto particolarmente stimolante e dalla carenza di figure di spicco»¹⁷. Per quanto riguarda più specificamente il diritto penale, nessuno dei giuristi, che nella prima metà dell'Ottocento salirono sulla cattedra che era stata di Filippo Maria Renazzi, raggiunse il livello scientifico e la statura europea dell'illustre criminalista. D'altra parte, l'arretratezza della legislazione penale e del sistema giudiziario dello Stato pontificio non poteva non riflettersi nel livello dell'insegnamento universitario¹⁸.

piade Dionisi pubblicata per cura del Comitato nazionale romano, Roma 1863, p. 3. Cfr. L. MOSCATI, *Avvocati romani. Presentazione*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, a cura di S. BORSACCHI, G.S. PENE VIDARI, Bologna 2011, p. 565.

¹⁴ COLAGIOVANNI, *Pasquale de' Rossi*, cit., p. 180.

¹⁵ Il «Consiglio di censura per l'epurazione delle Università», istituito il 13 settembre 1849, ebbe il compito di «esaminare e discutere la condotta tenuta in tempo dei cessati trambusti politici dai dottori collegiali e dai professori delle università dello Stato». Si noti che nelle istruzioni al Consiglio era previsto che dovevano essere considerati «immeritevoli di rimanere nei rispettivi uffici ed impieghi» tutti coloro che avessero promosso «la insubordinazione della gioventù, o cooperato a distornerla dai buoni studi e dal retto sentiero, specialmente col mettersi alla testa dei circoli e dei battaglioni universitari o col fomentarli». V.G. PACIFICI, *L'Università di Roma nella seconda Restaurazione*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 91 (2004), p. 30-31. Due furono i professori della facoltà legale dimessi dal servizio: Giuseppe Soldini e Pasquale de' Rossi. DI SIMONE, *Riforme e studenti*, cit., p. 350, nt. 76.

¹⁶ C. LODOLINI TUPPUTI, *La commissione governativa di Stato nella Restaurazione pontificia (17 luglio 1849-12 aprile 1850)*, Milano 1970, p. 90.

¹⁷ L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna 1999, p. 306.

¹⁸ L'unico giurista operante nello Stato pontificio «che abbia attinto un livello italiano ed europeo, il solo che abbia lasciato un segno nella dottrina giuridica del secolo XIX» fu il

In questo contesto, tuttavia, alla Sapienza si era mantenuta «una buona tradizione penalistica», seppure essenzialmente orientata alla pratica¹⁹. In particolare, predecessore di Dionisi era stato Raffaele Ala, insieme a Carlo Contoli «uno dei due più importanti penalisti operanti nello Stato pontificio tra gli anni Venti e Trenta»²⁰, autore di due opere principali, *Il foro criminale* (1825-1826) e la *Pratica criminale* (1829). Divenuto nel 1838 titolare della cattedra di Istituzioni di diritto criminale, Ala fu autorizzato dalla Congregazione degli studi ad adottare i suoi lavori come testo per le lezioni, dettandoli e spiegandoli in latino con il titolo *Criminalis iuris et praxeos instituta* ed impegnandosi a predisporne entro tre anni la pubblicazione, che avvenne nel 1839-40²¹. Sebbene l'impianto di quest'opera rimanesse decisamente «sorpasato» e non «in grado di inserirsi utilmente» nel contemporaneo dibattito che animava la scienza penalistica al di fuori dello Stato pontificio²², essa era comunque stata aggiornata alla luce delle riforme penali gregoriane²³.

Con il successore di Ala si tornò, invece, ad utilizzare per il corso di Istituzioni di diritto criminale la *Synopsis elementorum juris* di Renazzi, un compendio ad uso degli studenti degli *Elementa juris criminalis* dello stesso autore²⁴. I professori, infatti, erano tenuti ad utiliz-

penalista Giuseppe Giuliani. M. SBRICCOLI, *Giuseppe Giuliani. La vicenda di un penalista moderato nell'Italia del XIX secolo*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata*, 5 (2000/2002), p. 1-39, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, qui cit., vol. 1, p. 429. Per un quadro d'insieme della scienza penalistica nello Stato pontificio si veda ivi, p. 434-435, nt. 15. Si noti che nessun cenno vi si trova su Olimpiade Dionisi.

¹⁹ L. MOSCATI, *La facoltà legale della Sapienza romana e la scienza giuridica della Restaurazione*, in *Annali di storia delle università italiane*, 4 (2000), p. 85.

²⁰ SBRICCOLI, *Giuseppe Giuliani*, cit., p. 434, nt. 15. Sulla figura di Raffaele Ala si vedano R. ABBONDANZA, *Ala, Raffaele*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 1, Roma 1960, p. 548-549 e MOSCATI, *La facoltà legale*, cit., p. 86-87.

²¹ ASR, *Università*, b. 299. L'art. 82 della bolla *Quod divina sapientia* di Leone XII prevedeva che i professori di materie legali scegliessero un corso latino e sempre in latino tenessero le loro lezioni. *Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione*, Romae 1828, p. 36. Sulla Congregazione degli studi, dicastero istituito nel 1824 con competenze su tutto ciò che riguardava l'istruzione, si veda M.I. VENZO, *La Congregazione degli studi e la riforma dell'istruzione. Introduzione*, in *Congregazione degli studi. La riforma dell'istruzione nello Stato pontificio (1816-1870)*. Inventario, Roma 2009, p. IX-LVI.

²² SBRICCOLI, *Giuseppe Giuliani*, cit., p. 434, nt. 15.

²³ ABBONDANZA, *Ala, Raffaele*, cit., p. 548.

²⁴ F.M. RENAZZI, *Synopsis elementorum juris criminalis in usu auditorum iam pridem adornata*. Editio prima, Senis 1804.

zare per le lezioni un testo non necessariamente loro, in ogni caso autorizzato dalla Congregazione degli studi²⁵. Al momento della sua nomina, nel novembre 1846, Dionisi, non avendo pubblicato alcuna opera scientifica, ma solo allegazioni forensi, propose di adottare gli *Elementa juris criminalis* di Giovanni Carmignani o, in alternativa, la *Synopsis* di Renazzi²⁶. Gli *Elementa* di Carmignani, pur utilizzando uno schema tradizionale, avevano rinnovato la didattica adeguandola al nuovo diritto penale²⁷ e il giurista toscano, proprio nel 1846, aveva redatto un *Parere sopra un Progetto di riforma del regolamento di procedura penale vigente nello Stato pontificio*²⁸, ma la scelta della Congregazione degli studi cadde sulla *Synopsis*, già adottata da Giuseppe Capogrossi, incaricato prima di Ala dell'insegnamento penalistico nell'ateneo romano²⁹, ed ancora utilizzata come testo di riferimento per il corso dell'anno accademico 1869-1870³⁰.

Si deve constatare, quindi, che, anche in un settore come quello del diritto penale, in cui nello Stato pontificio erano intervenute delle riforme legislative significative, alla Sapienza nella seconda metà dell'Ottocento l'insegnamento continuava ad essere impartito secondo modelli tradizionali³¹, e ciò dipese non solo dalla volontà e dalla preparazione dei singoli docenti, ma in buona misura anche dal contesto in cui si trovavano ad operare.

Era inevitabile che l'anziano professore Olimpiade Dionisi, passato in pochi mesi dall'insegnamento delle Istituzioni di diritto crimi-

²⁵ Cfr. gli articoli 78 e 80 della *Quod divina Sapiencia. Collectio legum*, cit., p. 35-36.

²⁶ ASR, *Congregazione degli studi*, b. 160, fasc. 1018.

²⁷ M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. SCHIAVONE, Roma-Bari 1990, p. 147-232, ora in Id., *Storia del diritto penale*, cit., vol. 1, p. 497.

²⁸ G. CARMIGNANI, *Parere sopra un progetto di riforma del regolamento di procedura penale vigente nello Stato pontificio all'epoca dell'aprile 1838*, in Id., *Scritti inediti*, vol. 6, Lucca 1852, p. 109-196. Cfr. A. MAZZACANE, *Carmignani, Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 20, Roma 1977, p. 419, ora anche in *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo*, a cura di M. MONTORZI, Pisa 2003, p. 7.

²⁹ MOSCATI, *La facoltà legale*, cit., p. 84. Per le notizie biografiche su questo giurista cfr. ivi p. 80, nt. 19.

³⁰ *Kalendarium Archigymnasii pontificii Urbis. Anno scholastico 1869-1870*, Romae 1869, p. 20.

³¹ Cfr. DI SIMONE, *Gli studi giuridici*, cit., p. 190-192.

nale in uno dei due principali atenei dello Stato pontificio a quello del Diritto e della Procedura penale nell'università della capitale del Regno d'Italia, avesse problemi ad adattarsi, e non solo per le sue precarie condizioni di salute, che lo avevano costretto ad avvalersi di un sostituto per le lezioni già dal febbraio 1871³². Egli doveva trovarsi in difficoltà nei confronti del passato governo pontificio, al quale era certamente «affezionato», come riferiva il rettore Carlucci in risposta ad una lettera del ministro, che gli chiedeva conto delle voci su una imminente rinuncia di Dionisi alla cattedra di Diritto penale³³.

Un ostacolo insormontabile al proseguimento del suo insegnamento sopravvenne, infine, con la richiesta, fatta dal governo ai professori il 26 settembre 1871, di giurare fedeltà al re e alle leggi dello Stato³⁴. Dionisi fu uno dei nove docenti che presentarono dei quesiti al ministero, contestando la legittimità della richiesta, e che furono infine destituiti dall'ufficio, vedendosi rifiutata anche la qualifica di

³² Il 24 febbraio 1871 Dionisi scriveva al rettore Clito Carlucci, informandolo di essere costretto a letto «per tormentoso accesso di podagra, e chiragra non disgiunto da reumatiche affezioni» ed impossibilitato per un «tempo non breve» ad esercitare il suo ufficio, e proponendo di essere sostituito dall'avvocato Filippo Cortelli, come avveniva dall'anno precedente. Nel marzo 1870, infatti, era stata accolta l'istanza di Dionisi al prefetto della Congregazione degli studi, nella quale chiedeva di potersi avvalere, a causa della sua età avanzata, di un sostituto, facendo contestualmente il nome di Cortelli. Quest'ultimo era stato, quindi, nominato «sostituto con futura successione alla cattedra di Istituzioni Criminali nell'Archiginnasio Romano». Nel febbraio 1871 il rettore Carlucci acconsentì alla richiesta di Dionisi, precisando però che la supplenza di Cortelli non avrebbe potuto costituire per quest'ultimo «alcun titolo di futura successione». ASR, *Università*, b. 299. Filippo Cortelli, nato a Norcia nel 1841, laureatosi in Giurisprudenza nel 1864, nel 1869 aveva partecipato al concorso a sostituto per le cattedre di diritto civile. Ivi, b. 300. Nel 1871, non essendogli stata riconosciuta la qualifica di professore ordinario, egli passò ad insegnare Diritto commerciale considerato nei suoi rapporti storici ed economici presso la cosiddetta Università pontificia, poi Accademia di conferenze storico-giuridiche, dove continuò la sua attività di docente per venticinque anni. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, vol. 1: *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano 2008, p. 234 e 237, nt. 155. Notizie biografiche su Cortelli si trovano in F. FERRI MANCINI, *Filippo Cortelli. Necrologia*, in *Studi e documenti di storia e diritto*, 25 (1904), p. 137-145.

³³ La lettera del ministro è dell'8 maggio 1871. L'11 maggio il rettore rispondeva: «Fino ad oggi l'avvocato Dionisi non ha fatto pervenire a questo rettorato alcun atto che accenni a voler egli rinunciare alla cattedra di diritto e procedura penale che occupa in questa Università. Peraltro per la sua età, per la impedita vista e per la sua malferma salute può prevedersi che nel futuro anno scolastico riconosca la necessità di domandare la sua giubilazione, molto più che i suoi antecedenti lo tengono affezionato al passato governo». ASR, *Università*, b. 299. Su questo episodio e sulle difficoltà e resistenze degli antichi professori dell'archiginnasio pontificio nella rinnovata Facoltà giuridica cfr. DI SIMONE, *Gli studi giuridici*, cit., p. 197-199.

³⁴ DI SIMONE, *L'organizzazione della Sapienza*, cit., p. 382-383.

emeriti³⁵. Seguendo l'esempio del romanista Ilario Alibrandi, che si era già dimesso dalla Sapienza, probabilmente su incitamento del papa, egli passò ad insegnare nella cosiddetta Università pontificia, fondata a Roma da monsignor Francesco De Merode e comprendente anche gli studi giuridici³⁶.

Di conseguenza, all'inizio dell'anno accademico 1871-72, la Facoltà di Giurisprudenza dell'ateneo romano si trovò nella necessità di sostituire rapidamente diversi professori e furono chiamati a Roma titolari di cattedre in altre università del Regno³⁷. Dell'insegnamento del Diritto e della Procedura penale fu incaricato Pietro Nocito, ordinario a Siena³⁸.

Per il successivo anno accademico, una nota ministeriale del 4 ottobre 1872 imponeva alla Facoltà di provvedere agli insegnamenti obbligatori proponendo «o l'apertura dei concorsi, o le persone meritevoli di essere chiamate ad impartirli». Nocito chiese di essere definitivamente trasferito presso l'Università di Roma ed il preside Filippo

³⁵ Oltre Dionisi, tra i professori della Facoltà di Giurisprudenza rifiutarono di giurare Odoardo Ruggieri, professore di Diritto romano, Vincenzo Natalucci, professore di Istituzioni di diritto romano, e Filippo De Angelis, professore di Testo canonico. SPANO, *L'università di Roma*, cit., p. 126. Sulla vicenda del giuramento si vedano, inoltre, M. GENTILUCCI, *L'Università di Roma nel 1870*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, 93 (1970), p. 173; M. BACÀ, *Il giuramento dei professori dell'università di Roma (5 ottobre 1871)*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 62 (1975), p. 38-41; F. ANDRACCHIO, *L'Università di Roma nel 1870: due casi controversi di mancato giuramento al re*, in *Scritti in ricordo di Armando Saitta*, Milano 2002, p. 369-383.

³⁶ FANTAPPIÈ, *Chiesa romana*, cit., p. 131, 233-235; DI SIMONE, *Gli studi giuridici*, cit., p. 199-200; FIORI, *Il più atteso postliminio*, cit., p. 148-149.

³⁷ Dei professori provenienti dalla Sapienza pontificia erano rimasti in servizio nella Facoltà giuridica solo Giuseppe Galluzzi, professore di Diritto canonico e Luigi Maurizi, professore di Diritto commerciale. Cfr. DI SIMONE, *Gli studi giuridici*, cit., p. 200 e FIORI, *Il più atteso postliminio*, cit., p. 149.

³⁸ Nato a Calatafimi (Trapani) il 21 dicembre 1841, laureatosi a Palermo con diploma *ad honorem* il 30 maggio 1863, Nocito aveva iniziato la sua carriera accademica all'Università di Siena, dove era stato dapprima professore straordinario di Procedura civile e ordinamento giudiziario (1865) e poi, dal 1868, professore ordinario di Diritto e Procedura penale e dove, nell'ottobre 1870, era stato nominato preside della Facoltà. Divenuto il 23 dicembre 1872 professore ordinario di Filosofia del diritto nell'Università di Torino, di fatto non vi prese servizio, essendo stato prolungato il suo incarico nell'ateneo romano. Archivio storico dell'Università di Roma «La Sapienza», Serie *Fascicoli personale docente*, A.S. n. 182, *Pietro Nocito*. Su Pietro Nocito cfr. G. SEMERARO, *Pietro Nocito. Necrologio*, in *Annuario della R. Università di Roma 1903-1904*, Roma 1904, p. 161-162; E. FUGAZZA, *Nocito, Pietro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna 2013, vol. 2, p. 1443-1444.

Serafini presentò una relazione sulle sue pubblicazioni, nella quale lodava l'ingegno dell'autore, affermando che, se non poteva essere «posto a paro dei primi, che onorano l'Italia nelle Scienze penali», doveva «nondimeno essere annoverato fra quelli, che con maggiore profitto le coltivano»³⁹. Tuttavia il Consiglio di Facoltà, in occasione della discussione sulla copertura delle cattedre vacanti, propose all'unanimità i nomi di Francesco Carrara ed Enrico Pessina o, in subordine, quello di Pietro Ellero, professore a Bologna, per quella di Diritto penale, mentre il nome di Nocito veniva fatto per la sola Procedura penale.

Allo stesso tempo il Consiglio avanzava al ministro la proposta di separare il diritto penale sostanziale dalla procedura. La motivazione risiedeva nella constatazione che, laddove i due insegnamenti erano stati impartiti congiuntamente, la procedura era stata penalizzata «e ridotta all'inevitabile angustia di un piccol numero di lezioni», mentre proprio nella capitale del Regno si rendeva necessario fornire ai giovani una «istruzione non superficiale ed illusoria» sugli «istituti del nuovo regime sociale e politico». La legge Casati del 1859, del resto, univa la procedura penale non al diritto penale, bensì alla procedura civile; inoltre, questa parte della legge era sempre stata ritenuta di carattere regolamentare ed il governo aveva unito o separato i vari insegnamenti «secondo la varietà dei bisogni scientifici e le speciali condizioni delle singole università». Infine, il regolamento del 15 ottobre 1871, nello stabilire il numero delle materie della Facoltà giuridica romana, aveva diviso gli insegnamenti del Diritto e della Procedura penale; di conseguenza, lo stesso Nocito aveva in passato ricevuto due incarichi distinti⁴⁰.

La proposta del Consiglio di Facoltà sulla separazione delle cattedre non fu accolta, mentre, tra i penalisti indicati, il solo Ellero si dichiarò disposto ad accettare la nomina. La cattedra di Diritto e Procedura penale fu quindi attribuita al giurista friulano, che però inviò al ministro una lettera di rinuncia⁴¹, obbligandolo a correre rapidamente ai ripari e ad incaricare per l'anno accademico in corso il pre-

³⁹ M.C. DE RIGO, *I processi verbali della Facoltà giuridica romana*, Roma 2003, p. 35, 38.

⁴⁰ Ivi, p. 39-40. Sulla questione della separazione degli insegnamenti del diritto penale e della procedura penale cfr. M.N. MILETTI, *Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913*, 1. *L'attesa*, Milano 2003, p. 18-21.

⁴¹ DE RIGO, *I processi verbali*, cit., p. 44, 49. Sui tentativi di Ellero di lasciare Bologna e, in particolare, sulla «manovra per trasferirsi nell'università di Roma, avviata nel 1870» si veda C. VANO, *Ellero, Pietro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 42, Roma 1993, p. 513.

side della Facoltà Filippo Serafini. Si trattava ancora una volta di una soluzione provvisoria, volta a consentire il regolare svolgimento delle lezioni, ma non era più procrastinabile la nomina di un titolare per le materie penalistiche. Nell'aprile del 1873 il Consiglio di Facoltà ventilò l'ipotesi di avviare il relativo concorso, ma si rischiava di non terminarne l'*iter* in tempo per l'inizio del successivo anno accademico, quindi non se ne fece nulla⁴². Il 23 novembre 1873 una disposizione ministeriale affidò l'insegnamento del Diritto penale al nuovo preside, Pasquale Stanislao Mancini, il quale dichiarò di accettare «in vista delle innovazioni che stanno per introdursi nella legislazione penale», mentre per la Procedura penale fu incaricato ancora una volta Nocito, nel frattempo divenuto professore ordinario di Filosofia del diritto nell'Università di Torino⁴³. Mancini si dichiarò disponibile a proseguire nell'incarico, ma nell'ottobre 1874, nonostante alcune perplessità espresse dalla Facoltà, Nocito fu infine nominato titolare della cattedra di Diritto e Procedura penale alla Sapienza, posto che ricoprì quasi ininterrottamente fino al 1904, anno della sua morte⁴⁴.

La 'centralità' del problema penale in una fase in cui si trattava, in definitiva, di edificare lo Stato unitario è stata autorevolmente evidenziata e implicava una forte rilevanza politica delle questioni di cui i penalisti si occupavano da un punto di vista tecnico⁴⁵. Si trattava il più delle volte di temi di civiltà giuridica, quali la pena, il processo, il principio di legalità, che videro talora il coinvolgimento delle stesse facoltà giuridiche, oltre che dei docenti che vi insegnavano. È il caso, ad esempio, del dibattito sulla pena di morte e sulla sua abolizione, sul quale si espresse, su richiesta del Mancini, divenuto nel frattempo ministro, la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza⁴⁶.

⁴² DE RIGO, *I processi verbali*, cit., p. 51, 55.

⁴³ Ivi, p. 59.

⁴⁴ Nel novembre 1883, per problemi di incompatibilità con i suoi incarichi politici, Nocito diede le dimissioni e fu sostituito per quell'anno accademico da Augusto Pierantoni, professore di Diritto internazionale, ma già l'anno successivo riprese il corso alla Sapienza con la qualifica di libero docente, secondo l'auspicio della Facoltà. Ivi, p. 244-245, 276.

⁴⁵ M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia. Annali 12: La criminalità*, a cura di L. VIOLANTE, Torino 1998, qui cit., p. 493, ora anche in ID., *Storia del diritto penale*, cit., vol. 1, p. 591-670. La «durevole centralità delle questioni penali nelle diverse fasi della vita politica del Paese» costituisce «una caratteristica permanente dell'esperienza penalistica italiana». Ivi, p. 494.

⁴⁶ Mancini aveva inviato alle facoltà di giurisprudenza il progetto del primo libro del codice penale, che prevedeva l'abolizione della pena di morte, chiedendo un parere specifico

Nella seduta del Consiglio di Facoltà del 17 novembre 1876 fu discusso e messo ai voti l'emendamento apportato dalla commissione ministeriale al n. 1 dell'art. 11 del progetto del nuovo codice penale, relativo alla soppressione della pena capitale. Tutti i professori presenti parteciparono alla discussione con i loro interventi e due di loro, il commercialista Luigi Maurizi e il costituzionalista Luigi Palma, dichiararono di volersi astenere, in quanto non ritenevano di avere dati sufficienti sulla situazione nazionale nel suo complesso, per poter decidere «con animo sicuro» sulla opportunità o meno di cancellare la pena di morte. Dopodiché l'emendamento ministeriale fu messo ai voti ed approvato a maggioranza⁴⁷. L'esito della votazione fu trasmesso al ministro accompagnato da un ordine del giorno motivato, la cui redazione venne affidata a Filomusi Guelfi e Nocito.

«Indipendentemente dalla controversia teoretica sulla legittimità della pena di morte, e dal grave dubbio che si solleva contro la stessa per il suo carattere d'irreparabilità», i due giuristi ritenevano che la pena di morte dovesse scomparire dal codice penale, «quando non abbia il carattere della necessità», non riscontrabile, però, «nello stato attuale della civiltà e nelle condizioni sociali e politiche dell'Italia»⁴⁸. Inoltre, la pena di morte era già stata abolita in Toscana e, qualora essa fosse stata conservata nel codice penale comune, quest'ultimo avrebbe potuto apparire in alcune province come un regresso, nel momento stesso in cui veniva emanato. Infine, si doveva tenere conto del fatto che, tra i giuristi italiani, era molto diffusa la convinzione della necessità dell'abolizione della pena di morte. Se, ciononostante, essa fosse stata mantenuta nella nuova codificazione, si sarebbe fatto ripetutamente ricorso alla grazia sovrana per ottenerne la commutazione, col duplice risultato di spingere il diritto di grazia in una sfera impropria e di far nascere un'incertezza sull'applicazione della pena, che ne avrebbe inficiato il valore di deterrenza attribuitole dai suoi sostenitori⁴⁹.

sul punto. Su questa vicenda si veda M. DA PASSANO, *Le facoltà di giurisprudenza italiane e il problema dell'abolizione della pena di morte*, in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni: strutture, organizzazione, funzionamento*, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Milazzo 28 settembre - 2 ottobre 1993, a cura di A. ROMANO, Soveria Mannelli-Messina 1995, p. 470-490.

⁴⁷ Votarono per l'abolizione Protonotari, Nocito, Saredo, Padelletti, De Crescenzo, Filomusi Guelfi e Semeraro. Si espressero in senso contrario Galluzzi e Meucci. Maurizi e Palma, come si è detto, si astennero. DE RIGO, *I processi verbali*, cit., p. 104-105.

⁴⁸ Ivi, p. 105.

⁴⁹ Ivi, p. 105-106.

Se nel 1874, anno in cui ottenne la titolarità della cattedra romana, il giovane Pietro Nocito, come aveva sottolineato il preside Serafini, non poteva ancora essere annoverato tra i primi penalisti d'Italia, ben presto egli divenne uno dei principali esponenti di quella scuola italiana⁵⁰, che, nei decenni successivi all'Unità, ebbe un ruolo decisivo nella formazione del codice e nella difesa di una concezione liberale del diritto penale. Eletto alla Camera dei Deputati nel 1876, sottosegretario alla Giustizia nel primo governo Giolitti (15 maggio 1892 - 14 maggio 1893), egli svolse «un ruolo non secondario nell'elaborazione del codice Zanardelli»⁵¹. Di orientamento liberale, ma con ampie aperture democratiche, nelle sue opere si occupò in più occasioni del rapporto tra diritto penale e questioni sociali, in particolare negli scritti riguardanti i reati contro lo Stato e i reati politici⁵² e nei lavori in materia carceraria⁵³. Il problema delle carceri ebbe una spe-

⁵⁰ Francesco Carrara aveva parlato di una «scuola criminale italiana» fondata sul comune «principio della tutela giuridica». F. CARRARA, *Cardini della scuola penale italiana, a chi vuole intendere novellamente dichiarati*, Lucca 1875, poi ripubblicato in *Rivista penale*, 5 (1876), p. 148-163. Sull'articolazione in scuole della scienza penalistica italiana in età liberale si vedano U. SPIRITO, *Storia del diritto penale italiano*³, Firenze 1974; F. COLAO, *Le ideologie penalistiche fra Otto e Novecento*, in *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, a cura di A. MAZZACANE, Napoli 1986, p. 107-123; SBRICCOLI, *La penalistica civile*, cit., p. 492-590; C.F. GROSSO, *Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento e Novecento*, in *Storia d'Italia*, Annali 12: *La criminalità*, cit., p. 5-34; SBRICCOLI, *Caratteri originari*, cit., p. 495-528; F. COLAO, *Le scuole penalistiche*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*. Ottava appendice. *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, vol. 1: *Diritto*, Roma 2012, p. 349-356.

⁵¹ «Aveva fatto parte della commissione della Camera incaricata di riferire sui progetti Savelli e Pessina; aveva partecipato alla discussione sullo schema di Lucchini del 1887; come membro della commissione della Camera si era occupato dei titoli VI e VII del libro II; infine era stato membro della commissione di revisione e di coordinamento». M. DA PASSANO, *Echi parlamentari di una polemica scientifica (e accademica)*, in *Diritto @ Storia*, 1 (2002), <http://dirittoestoria.it/memorie/Testi_delle_Comunicazioni/Mario_Da_Passano.htm> (ultima consultazione: 19 aprile 2013).

⁵² P. NOCITO, *I reati di Stato con speciale riguardo all'alto tradimento esaminati nella legislazione, nella giurisprudenza e nella storia*, Torino 1893; ID., *Corso di diritto penale col commento delle relative leggi esposto da Pietro Nocito. Reati contro il diritto politico*, Roma 1901. Cfr. M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale. 1883-1912*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4 (1974-1975), qui cit., p. 611, nt. 138, ora anche in ID., *Storia del diritto penale*, cit., vol. 2, p. 819-902. Per la bibliografia di Nocito si veda ID., *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 3-4 (1974-1975), p. 981-983.

⁵³ P. NOCITO, *Il diritto penale e le colonie agricole. Considerazioni*, Siena 1868; ID., *Della libertà condizionale dei condannati*, Roma 1880. Sulla rilevanza della questione carceraria nell'ambito della questione penale, cfr. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 628, nt. 207.

ziale rilevanza nell'ambito della dottrina penalistica riformista e socialista, e Nocito se ne occupò anche, dal 1879 al 1901, in qualità di docente di *Istituti Penitenziari e di Pubblica Sicurezza* presso la Scuola economico-amministrativa aggregata alla Facoltà di Giurisprudenza e diretta da Angelo Messedaglia⁵⁴. Per quanto riguarda, invece, il delitto politico, egli sostenne, a differenza di Carrara, la necessità di procedere ad una costruzione giuridica del concetto e ad una definizione tassativa delle fattispecie, al fine di contenere gli abusi di potere da parte dello Stato⁵⁵.

Nocito fu certamente un giurista sensibile ai temi sociali, ma non fu mai un socialista⁵⁶, attestandosi piuttosto su posizioni moderatamente riformiste. Le sue idee in proposito sono chiaramente espresse nel discorso inaugurale che egli tenne alla Sapienza nel 1894⁵⁷. Se le prolusioni accademiche rappresentavano per i giuristi l'occasione preziosa «di puntualizzare la propria voce rispetto a movimenti, mutamenti, sviluppi scientifici meritevoli di discussione e di approfondi-

⁵⁴ Istituita il 10 dicembre 1878, la Scuola economico-amministrativa – dall'anno successivo Corso complementare di Scienze economico-amministrative – diretta alla formazione dei pubblici funzionari, era di durata biennale e comprendeva gli insegnamenti di Economia politica, Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, Statistica, Diritto consolare, Contabilità di Stato, Istituti Penitenziari e di Pubblica Sicurezza, Scienza dell'Amministrazione. *Annuario della R. Università di Roma 1899/1900*, Roma 1900, p. 71. Con il R. Decreto 5 dicembre 1901 il corso fu trasformato in «Scuola diplomatico-coloniale» e l'insegnamento penalistico fu soppresso. *Annuario della R. Università di Roma 1901/1902*, Roma 1902, p. 224. Cfr. M. CARVALE, *Per una storia della Facoltà di Scienze politiche in Italia: il caso di Roma*, in *Le Carte e la Storia*, 1, 2 (1995), p. 17-19.

⁵⁵ F. COLAO, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano 1986, p. 85.

⁵⁶ In questo senso M. SBRICCOLI, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal 'Programma' di Carrara al 'Trattato' di Manzini*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2 (1973), qui cit., p. 664, nt. 106, ora anche in Id., *Storia del diritto penale*, cit., vol. 2, p. 725-818. G. NEPPI MODONA annovera invece Nocito tra i «penalisti socialisti o aperti alle idee sociali», in *Una «scuola» dimenticata: il socialismo giuridico nel diritto penale*, in *Giustizia e costituzione*, 2 (1971), p. 32. Nel 1875 Nocito partecipò in qualità di difensore al processo contro gli internazionalisti svoltosi a Firenze. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 588.

⁵⁷ Il discorso inaugurale dell'anno accademico spettava a turno, ogni anno, al rappresentante di una delle facoltà che costituivano l'ateneo romano. Nel 1894 la scelta del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza era caduta inizialmente su Gaetano Semeraro, il quale aveva però declinato l'incarico, poi all'unanimità attribuito a Nocito. DE RIGO, *I processi verbali*, cit., p. 566.

mento»⁵⁸, i discorsi inaugurali, essendo introduttivi non di un corso, bensì dell'intero anno accademico per tutta la comunità universitaria, tendevano inevitabilmente a travalicare i confini della singola disciplina per assumere un respiro più ampio. Nocito scelse di affrontare un tema vasto e di grande attualità in quell'anno, che avrebbe visto di lì a poco l'emanazione delle leggi eccezionali, «l'ufficio dello Stato moderno verso il proletariato», e lo fece, a suo dire, da un punto di vista strettamente giuridico, non solo perché parlava in qualità di rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza, ma perché, nella sua ottica, c'era «soprattutto una quistione giuridica in quella che va sotto nome di quistione sociale»⁵⁹.

Il discorso di Nocito è articolato in due parti. Nella prima egli ammette che lo Stato possa essere uno «strumento efficace per intraprendere e compiere le riforme sociali»⁶⁰, ma allo stesso tempo si propone di confutare le tesi sia dei socialisti rivoluzionari che dei riformisti, negando che lo Stato moderno «sia la consacrazione ufficiale di una classe per opprimere un'altra classe» e che «l'umanità sia ... divisa in due classi», quella dei proletari e quella dei borghesi⁶¹. Per Nocito lo Stato «non è l'associazione dei borghesi contro gli operai», bensì «l'associazione di tutti, cioè di tutto un popolo che si costituisce in organismo di governo, o si dà una costituzione per fare regnare la giustizia ed il benessere fra tutti»⁶². Significativo della sua concezione è, a questo proposito, il richiamo al monologo di Menenio Agrippa. Lo stesso Nocito ammette, però, che «con un apologo non si risolve una grande questione sociale»⁶³ e che una migliore distribuzione della ricchezza è auspicabile, ma la soluzione non può essere la lotta di classe, in quanto «la giustizia non sta nella lotta degli interessi, ma nel riconoscimento re-

⁵⁸ P. GROSSI, *Le 'prolusioni' dei civilisti e la loro valenza progettuale nella storia della cultura giuridica italiana*, Introduzione a *Le prolusioni dei civilisti. I (1873-1899)*, Napoli 2012, p. XVIII. Sul significato che rivestivano nella scienza giuridica degli ultimi decenni dell'Ottocento le prolusioni accademiche si vedano P. ALVAZZI DEL FRATE, D. DI CECCA, *Droit et méthodologie. Le 'prolusioni accademiche' en Italie au XIXe siècle*, in *Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique*, 31 (2011), p. 117-138 e G. CAZZETTA, *Prolusioni, prelezioni, discorsi. L'identità nazionale nella retorica dei giuristi*, in *Retoriche dei giuristi*, cit., p. 11-29.

⁵⁹ P. NOCITO, *Lo Stato e il proletariato*. Discorso inaugurale tenuto nella R. Università di Roma, Roma 1894, p. 10 e p. 602 nel presente volume.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ *Ivi*, p. 12 e p. 603 nel presente volume.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ *Ivi*, p. 19 e p. 608 nel presente volume.

ciproco dei diritti»⁶⁴. In quest'ottica, lo Stato democratico deve essere il tutore dei diritti individuali come dell'ordine e della pace sociale. Si tratta di una concezione liberale e moderata, che emerge anche nel richiamo allo Statuto, nel quale è stato proclamato il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, e alla legislazione, con la quale sono state «introdotte molte riforme volte a migliorare la condizione dei ceti più deboli». E se ancora molto resta ancora da fare in questa direzione, le proposte avanzate dai socialisti relativamente al possesso della terra e dei mezzi di produzione non sono che «sogni ed illusioni che ... allontanano da quella cura graduata e per ciò lenta, che è la progressiva riforma delle istituzioni sociali»⁶⁵.

Nella seconda parte del suo discorso Nocito si adopera, quindi, ad illustrare i punti di un ipotetico programma riformatore, sui quali ritiene necessario od opportuno l'intervento dello Stato. Innanzitutto occorre riformare la legislazione agraria sotto diversi aspetti, promuovendo la bonifica delle terre incolte e il miglioramento dei latifondi, favorendo la mezzadria, di cui sono evidenziati i vantaggi sia dal punto di vista economico che da quello sociale, ed incentivando il credito agrario⁶⁶. Altri provvedimenti ritenuti necessari per migliorare le condizioni dei ceti più disagiati sono la legge contro l'usura, la riforma del contratto di pegno, del prestito ad interesse e della legislazione cambiaria, il sostegno alle società cooperative⁶⁷. Un intervento legislativo volto a regolare il contratto di lavoro e a tutelare «la persona dell'operaio» era ritenuto opportuno, ma, secondo Nocito, non doveva contemplare né la determinazione di un salario minimo, né la fissazione dell'orario di lavoro e del riposo settimanale, questioni lasciate alle «convenzioni delle parti»⁶⁸. Era, invece, auspicabile l'istituzione di un'assicurazione obbligatoria per gli infortuni a carico dei datori di lavoro, nonché la previsione di una qualche forma di sistema pensionistico per gli operai⁶⁹.

Come è stato sottolineato, si tratta di un «programma minimo»⁷⁰,

⁶⁴ Ivi, p. 14 e p. 604 nel presente volume.

⁶⁵ Ivi, p. 32 e p. 614 nel presente volume.

⁶⁶ Ivi, p. 31-39 e p. 615-619 nel presente volume.

⁶⁷ Ivi, p. 39-46 e p. 619-624 nel presente volume.

⁶⁸ Ivi, p. 47 e 50 e p. 624 e 626 nel presente volume.

⁶⁹ Ivi, p. 53-57 e p. 628-630 nel presente volume.

⁷⁰ SBIRICOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 611, nt. 138. A proposito delle proposte di riforma espresse da Nocito, Sbriccoli rileva che «non si sa se sottolineare la timidezza o la fi-

dal quale emerge al di là di ogni dubbio, sia nell'analisi che nelle proposte, un'impostazione moderata venata da una qualche sensibilità ai temi sociali, oltre che una netta presa di distanza dalle idee socialiste. La figura di Nocito si conferma, dunque, essere quella di un giurista liberale, che non può essere annoverato in quella 'penalistica sociale', attestata su posizioni più radicali.

La natura classista della società e della legislazione era, invece, sostenuta da Michele Angelo Vaccaro, il quale, nella sua opera *Genesi e funzione del diritto penale* del 1889, aveva affermato che lo scopo delle leggi penali «non era quello di difendere la società, vale a dire tutti i ceti che la compongono, ma segnatamente gl'interessi di coloro in favore dei quali è costituito il potere politico»⁷¹. Sociologo e giurista, Vaccaro era un 'darwinista sociale' che aveva collegato il problema giuridico alla questione sociale ed elaborato «una teoria originale», che univa «in una sintesi fruttuosa positivismo e principi socialisti»⁷². A partire dal 1898 egli insegnò nella Facoltà giuridica romana, in qualità di libero docente, Diritto e Procedura penale e, dal 1902, anche Filosofia del diritto. Il 26 gennaio 1899 inaugurò il suo corso penalistico con una prelezione, nella quale riprese le argomentazioni già esposte nella *Genesi e funzione del diritto penale*.

nalità 'maligna' di spuntare a vantaggio dello *status quo* la prevedibile carica alternativa espressa dai ceti subalterni». Ivi, p. 612, nt. 139.

⁷¹ M.A. VACCARO, *Genesi e funzione del diritto penale*³, Torino 1908, p. 85. Nato a Casteltermeni (Agrigento) l'11 gennaio 1854, avvocato e funzionario del Ministero di Giustizia, fu un collaboratore di Crispi, che nel 1894 lo nominò sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Nel 1893 Vaccaro fece domanda presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza per ottenere la libera docenza in Sociologia. La domanda fu respinta in seguito al parere negativo di una commissione composta da Filomusi Guelfi, Messedaglia e Scolari, la quale, oltre ad avanzare dei rilievi sulla maturità scientifica del candidato, ne contestò la volontà di fare un'introduzione al diritto su basi ideologiche. Qualche anno dopo, il 29 novembre 1898, Vaccaro fu abilitato alla libera docenza in Diritto e Procedura penale grazie alla eleggibilità ottenuta, l'anno precedente, nel concorso per ordinario nell'Università di Padova. Nel 1902 ottenne anche il trasferimento presso l'Università di Roma della libera docenza in Filosofia del diritto, conseguita a Palermo. Nel 1909 fu eletto alla Camera dei Deputati, dove rimase per due legislature. Fu, tra l'altro, presidente dell'Istituto Internazionale di Sociologia di René Worms e Corrado Gini. Morì a Roma il 22 gennaio 1937. Archivio Storico dell'Università di Roma «La Sapienza», Serie *Fascicoli personale docente*, A.S. 4947, *Michelangelo Vaccaro*; A. SCAGLIA, *La sociologia europea del primo Novecento: il conflitto fra sociologia e dittatura*, Milano 1992, p. 318-319, 343-344; DE RIGO, *I processi verbali*, cit., p. 547, 555; A. BETTONI, *Vaccaro, Michele Angelo*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., vol. 2, p. 2006.

⁷² U. GUERINI, *Socialismo giuridico e diritto penale*, in *Politica del diritto*, 5 (1974), p. 458.

Egli lamentava che il diritto penale, per le sue intime connessioni con la «costituzione economica e politica delle società», avesse dovuto, «anche dal lato scientifico, adattarsi a certe esigenze che ne hanno intralciato e ritardato il cammino»⁷³, osservando come ormai si imponesse un rinnovamento della scienza penalistica per adeguarla alle conoscenze più recenti. Fin dall'inizio del discorso Vaccaro prende le distanze dalla 'vecchia scuola', accusata di fondare la scienza penale su basi teologiche e metafisiche, sottolineando come anche insigni giuristi del livello di Carrara e Pessina non erano stati in grado di liberarsi di «idee antiquate ed erronee». D'altra parte, nemmeno i sostenitori della scuola positiva erano riusciti a realizzare l'auspicato rinnovamento del diritto penale e le conclusioni cui erano giunti non corrispondevano – a suo dire – «né ai risultati degli ultimi studi antropologici e sociologici, né ai fini umanitari» che i tempi richiedevano. La stessa negazione del libero arbitrio non costituiva una novità e la 'nuova scuola', su questo punto, «non aveva fatto che continuare le classiche tradizioni della *scuola utilitaria*»⁷⁴.

In particolare, la scuola positiva non aveva saputo applicare correttamente il principio del determinismo. Secondo Vaccaro, infatti, «il determinismo psicologico non può scompagnarsi dal determinismo sociale, dal concetto della formazione storica, dalla naturale e necessaria concatenazione tra i fenomeni sociali umani». I fautori della 'nuova scuola', invece, anziché «studiare il fenomeno della penalità, in relazione cogli altri fenomeni sociali», avevano definito il delitto in astratto, «desumendone la nozione non dal dato storico e dalle cause sociali che lo determinano ... ma da metafore o da concetti più o meno arbitrari», in tal modo esagerando l'importanza del fattore individuale, a scapito dei fattori sociali della criminalità⁷⁵.

A questo risultato avevano contribuito anche gli errori della cosiddetta antropologia criminale e di Lombroso, il quale aveva fatto dell'*uomo delinquente* «una varietà antropologica» e si era lasciato «sedurre da un falso miraggio, dall'idea che i delinquenti si distin-

⁷³ M.A. VACCARO, *Sul rinnovamento scientifico del diritto penale*. Prelezione al corso di diritto e procedura penale letta il 26 gennaio 1899 nella Regia Università di Roma, Roma 1899, p. 4 e, nel presente volume, p. 634.

⁷⁴ Ivi, p. 7 e p. 636 nel presente volume.

⁷⁵ Ivi, p. 7-8 e p. 636 nel presente volume.

guessero dagli altri uomini per caratteri esterni, per anomalie corporee, per abiti speciali»⁷⁶.

Non solo, secondo Vaccaro, l'antropologia criminale non aveva ragione di esistere come scienza, ma anche la denominazione di sociologia criminale era impropria e rischiava di indurre in errore⁷⁷.

Se è vero «che la scienza del diritto penale deve chiedere alla sociologia i criteri direttivi e i principi generali di cui ha bisogno per la sua costituzione», i fondatori della scuola positiva avevano accolto con «una grande semplicità» il concetto, non da tutti i sociologi condiviso e negato dallo stesso Vaccaro, che la società umana sia un organismo vivente al pari di un organismo biologico per dedurne, richiamandosi anche a Romagnosi, che «il diritto di punire costituisca una funzione naturale di difesa, né più né meno come quella che esercita ogni animale nel respingere le aggressioni esterne»⁷⁸. In realtà Romagnosi si riferiva ad una teorica società ideale, mentre gli esponenti della scuola positiva avevano finito per «ritenere come veri atti di difesa sociale tutti gli errori e tutte le iniquità che sono stati commessi mediante le leggi repressive» e per «invocare una legislazione penale dura e retrograda»⁷⁹.

Oltre al presupposto della società intesa come organismo, la scuola positiva aveva tratto dalla sociologia anche l'assunto inesatto «che le leggi darwiniane della lotta per l'esistenza e della selezione naturale fossero applicabili alla società umana»⁸⁰. Su questo punto Vac-

⁷⁶ Ivi, p. 11-12 e p. 639 nel presente volume.

⁷⁷ Cfr., su questo punto, G.A. BELLONI, *Michele Angelo Vaccaro criminalista*, in *La Corte d'Assise*, 4 (1937), p. 221.

⁷⁸ VACCARO, *Sul rinnovamento scientifico*, cit., p. 15 e p. 641 nel presente volume. In una nota aggiunta alla terza edizione della sua *Genesi e funzione delle leggi penali*, pubblicata nel 1908, Vaccaro precisò che quei principi sociologici sui quali la scuola positiva aveva fondato le proprie argomentazioni, erano ormai, a quella data, non solo discussi, ma «ritenuti generalmente infondati ed erronei». VACCARO, *Genesi e funzione*, cit., p. 30.

⁷⁹ ID., *Sul rinnovamento scientifico*, cit., p. 16 e p. 642 nel presente volume.

⁸⁰ Ivi, p. 17 e p. 642 nel presente volume. Vaccaro criticava «il semplicistico concetto della "difesa sociale"» ed il «superficiale analogismo posto dal Ferri tra difesa giuridica e difesa biologica». BELLONI, *Michele Angelo Vaccaro*, cit., p. 222. La polemica tra Ferri e Vaccaro, entrambi liberi docenti nella Facoltà giuridica romana, si era svolta, nei mesi precedenti la prelezione romana di Vaccaro, sulle pagine della *Rivista scientifica del diritto*, diretta dallo stesso Vaccaro, e della *Scuola positiva* di Ferri. Cfr. M.A. VACCARO, *Recensione a E. Ferri - La justice pénale. Son évolution, ses défauts, son avenir*, Bruxelles 1898, in *Rivista scientifica del diritto*, 2 (1898), p. 328-329; E. FERRI, *Una piccola operazione di cateratte (a M.A. Vaccaro)*, in *La Scuola positiva*, 8 (1898), p. 705-706; M.A. VACCARO, *Senza titolo (Ad Enrico Ferri)*, in *Ri-*

caro entra in polemica apertamente con Enrico Ferri, biasimato non solo per il suo tentativo di conciliare la 'teorica organica' e, quindi, il principio della difesa sociale, con la lotta di classe, ma anche per avere invocato la selezione artificiale per i delinquenti.

In definitiva, alla 'nuova scuola' si doveva senza dubbio riconoscere il merito «di avere scalzato le basi teologiche e metafisiche, su cui riposava il vecchio edificio della scienza penale», ma non quello di averne intrapreso il necessario rinnovamento, «sia per non aver applicato rettamente il determinismo, sia per essersi perduta in vane ricerche antropologiche, sia infine per avere desunte incoerentemente dalla sociologia dei presupposti erronei, che la condussero a conseguenze strane e reazionarie»⁸¹.

Premesso che la sociologia insegna come «i fenomeni della penalità e della delinquenza sono naturalmente e necessariamente legati a tutti gli altri fenomeni sociali, e obbediscono coi medesimi al processo della formazione storica nel più largo senso», Vaccaro passa, quindi, a delineare quali debbano essere, in quest'ottica, i compiti di una rinnovata scienza penale⁸². Innanzitutto, «accertare l'origine della penalità, la funzione sociale che essa compie e le leggi particolari del suo sviluppo in rapporto alle leggi generali dell'evoluzione complessiva dell'umanità», in secondo luogo studiare la formazione storica delle dottrine penali, nonché l'origine e la trasformazione delle principali specie di reati, per passare, infine, ad analizzare il fenomeno della delinquenza. Ed è proprio su questo tema che viene in ausilio la sociologia, mostrando come «la penalità non è che uno dei mezzi col quale il potere politico cerca di ottenere che gli uomini si conformino a un dato genere di condotta sociale»⁸³.

In conclusione Vaccaro sottolinea «la grande importanza del problema della penalità» e, in particolare, della delinquenza, che propone

vista scientifica del diritto, 2 (1898), p. 513-521; E. FERRI, *Pedantucolerie*, in *La Scuola positiva*, 9 (1899), p. 248-251. Ferri affrontò poi più ampiamente il problema dell'integrazione tra difesa sociale e difesa di classe in un articolo che anticipava la quarta edizione della sua *Sociologia criminale*. E. FERRI, *Difesa sociale e difesa di classe nella giustizia penale*, in *La Scuola positiva*, 9 (1899), p. 577-591. Vaccaro, invece, pubblicò sulla *Rivista scientifica* la sua prelezione, nella quale ribadiva i fondamenti della sua teoria: M.A. VACCARO, *Sul rinnovamento scientifico del diritto penale*. Prelezione al corso di diritto e procedura penale letta il 26 gennaio 1899 nella R. Università di Roma, in *Rivista scientifica del diritto*, 3 (1899), p. 35-59.

⁸¹ VACCARO, *Sul rinnovamento scientifico*, cit., p. 20 e p. 644 nel presente volume.

⁸² Ivi, p. 22 e p. 646 nel presente volume.

⁸³ Ivi, p. 22-25 e p. 646-647 nel presente volume.

di affrontare in un'ottica utilitaristica, «per vedere se in date circostanze non convenga di migliorare, fin dove è possibile, le condizioni di vita delle classi meno abbienti, anziché vedersi poi costretti a mantenerne un gran numero nelle carceri o negli ospedali, dopo di aver subito tutti i danni che arrecano alla società i delitti e le degenerazioni»⁸⁴.

Da 'darwinista sociale' qual'era, Vaccaro riteneva che la legge fondamentale della società fosse quella dell'adattamento e che il comportamento criminale fosse la conseguenza di un mancato adattamento alle condizioni sociali⁸⁵. La sua analisi classista del diritto penale come garanzia dell'ordine costituito era una diretta conseguenza di questo approccio sociologico, ma non implicava proposte di trasformazione strutturale e si riduceva, da un punto di vista politico, ad un cauto riformismo⁸⁶.

Nel 1904, alla morte di Nocito, fu chiamato a succedergli nell'insegnamento penalistico Giovan Battista Impallomeni, fino a quel momento titolare di cattedra nell'Università di Palermo, dove era stato anche preside della Facoltà di Giurisprudenza⁸⁷. Giurista liberale,

⁸⁴ Ivi, p. 26 e p. 648 nel presente volume.

⁸⁵ BELLONI, Michele Angelo Vaccaro, cit., p. 220 e SCAGLIA, *La sociologia europea*, cit., p. 344.

⁸⁶ GUERINI, *Socialismo giuridico*, cit., p. 433 e SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 596-598.

⁸⁷ B. PASCIUTA, *Itinerari di una cultura giuridica: la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo dalla fondazione al fascismo (1805-1940)*, in *Annali di storia delle università italiane*, 12 (2008), p. 420. Nato a Milazzo (Messina) il 29 ottobre 1846, Impallomeni studiò giurisprudenza a Palermo, dove si laureò nel 1868. Seguendo le orme del padre, nel 1873 entrò in magistratura. Divenuto sostituto procuratore del re, nel 1887 fu chiamato da Zanardelli al Ministero di Grazia e Giustizia per essere poi scelto come vice-segretario della commissione incaricata della redazione del codice penale. Nel 1890 vinse il concorso alla cattedra di Diritto e Procedura penale all'Università di Parma, per passare due anni dopo all'Università di Palermo. Qui si impegnò in politica con il Partito radicale e tra il 1897 e il 1898 fu assessore alla Pubblica istruzione. Con decreto del 18 dicembre 1904 fu trasferito all'Università di Roma a decorrere dal 1 gennaio 1905. Morì il 7 marzo 1907. Archivio Storico dell'Università di Roma «La Sapienza», Serie Fascicoli personale docente, A.S. 126, *Giovanni Battista Impallomeni*; A. POZZOLINI, *In memoria di Giovan Battista Impallomeni*, Pisa 1907; E. CARNEVALE, *Giovan Battista Impallomeni. Discorso commemorativo nel primo anniversario della sua morte letto nell'aula magna dell'Università di Palermo*, edito in G.B. IMPALLOMENI, *Istituzioni di diritto penale*, Terza ristampa curata da V. LANZA, Torino 1921, p. VII-XX; G. SABATINI, *La personalità del delinquente nel pensiero di Impallomeni*, in *Rivista di diritto penitenziario*, 8 (1937), p. 685-696; F.P. GABRIELI, *Impallomeni, Giovanni Battista*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. 8,

aveva fatto parte in qualità di segretario della commissione per il codice Zanardelli, di cui era stato il «redattore materiale»⁸⁸, ma col tempo era passato su «posizioni apertamente radicali e 'filo socialisti'»⁸⁹. Nell'ultimo decennio del secolo, infatti, al pari di altri 'penalisti militanti'⁹⁰, non solo socialisti, si era impegnato nella difesa delle garanzie e delle libertà dello Stato di diritto e si era espresso con parole inequivocabili, sia sulle pagine della *Rivista penale* di Lucchini che su *La Giustizia penale*, rivista da lui fondata e diretta, contro le gravi e continue violazioni della legittimità democratica⁹¹. Nel 1897, a proposito del caso Frezzi, un anarchico arrestato arbitrariamente e deceduto in carcere, aveva usato parole durissime in difesa della legalità e delle garanzie statutarie, violate dall'«arbitrio illimitato del dispotismo» e dall'«anarchia giuridica»⁹². Nello stesso anno, inoltre,

Torino 1962, p. 203; *Giovan Battista Impallomeni*. Atti del Convegno del 26 maggio 2007. Opere premiate al concorso sulla figura del giurista, Messina 2007; G. PACE GRAVINA, *Giovan Battista Impallomeni o del coraggio del giurista*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, a cura di C. RUSSO RUGGERI, Milano 2010, t. IV, p. 443-453; M.A. COCCHIARA, *Impallomeni Giovanni Battista sr.*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., vol. 1, p. 1106-1107. Un'accurata bibliografia si trova in A. CAPPUCCIO, *Per una bibliografia di Giovan Battista Impallomeni*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, cit., p. 454-467.

⁸⁸ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, p. 16, nt. 11. Cfr. M. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale. La «Rivista Penale» di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 16 (1987), qui cit., p. 135 e 136, nt. 44, ora anche in *Id.*, *Storia del diritto*, cit., vol. 2, p. 903-980.

⁸⁹ *Ivi*, p. 176. Nel 1892 Impallomeni si presentò alle elezioni per la Camera dei Deputati nel collegio di Milazzo come candidato radicale appoggiato dai socialisti, ma non fu eletto. Nel 1895 entrò a far parte del Consiglio comunale di Palermo e nel 1904 divenne membro della direzione nazionale radicale. B. CANNISTRÀ, *Giovan Battista Impallomeni e la crisi politica di fine Ottocento*, in *Giovan Battista Impallomeni*, cit., p. 56-57. Sulla militanza di Impallomeni nelle fila del Partito radicale si veda POZZOLINI, *In memoria*, cit., p. 24-26.

⁹⁰ L'espressione è di Mario Sbriccoli, che la usa in riferimento a quei giuristi, appartenenti ad indirizzi scientifici ed orientamenti politici diversi, che fecero il codice penale e poi si impegnarono nella vita civile e politica italiana in difesa delle garanzie e delle libertà pubbliche. Cfr. SBRICCOLI, *Caratteri originari*, cit., p. 506.

⁹¹ «Uscita il 1° febbraio 1895, *La Giustizia penale. Rivista critica settimanale di dottrina, giurisprudenza, legislazione*, si pubblicava a Roma ed era diretta, dopo una brevissima direzione di Vittorio Serra, da Giovan Battista Impallomeni e dall'avvocato Gennaro Escobedo, che proveniva dalla redazione della *Cassazione Unica*». SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale*, cit., p. 179, nt. 122.

⁹² Sospettato di complicità nell'attentato al re, il Frezzi fu arrestato e arbitrariamente trattenuto senza comunicazione all'autorità giudiziaria, finché, dopo qualche giorno, fu trovato morto in carcere. Dopo che l'autopsia stabilì essersi trattato di omicidio, e non di suicidio, come si era detto in un primo momento, fu spiccato un mandato di comparizione nei confronti del questore di Roma per arresto arbitrario. A questo punto il Di Rudini, presi-

aveva preso posizione contro il disegno di legge sul domicilio coatto, che egli giudicava «un attentato alla costituzione dello Stato»⁹³.

L'impegno democratico di Impallomeni nella gravissima crisi di fine secolo è testimoniato, oltre che dall'adesione al Partito radicale, anche dalla sua attività professionale, che lo vide protagonista, in qualità di avvocato, in processi di grande rilevanza politica⁹⁴. Nel 1894 difese il deputato Giuseppe De Felice Giuffrida e gli altri organizzatori dei Fasci siciliani e, nel 1898, Filippo Turati, imputato per i moti popolari milanesi⁹⁵. Nel ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna dei Fasci siciliani, Impallomeni denunciò l'illegittimità dei tribunali di guerra, la negazione del diritto di difesa, nonché l'arbitrarietà della pretesa di trasformare in eccitamento alla guerra civile la semplice appartenenza ad un'associazione legalmente costituita, evidenziando ancora una volta la pericolosità di quelle che erano violazioni dello Statuto prima ancora che del codice penale⁹⁶.

dente del consiglio e ministro dell'interno, si assunse direttamente la responsabilità dell'arresto, sulla base del fatto che aveva ordinato alla questura di procedere a tutti gli arresti necessari per scovare i complici dell'attentato al re. Impallomeni intervenne evidenziando come il ministro dell'interno, in quanto autorità politica, non avesse alcuna competenza ad ordinare arresti, senza arrogarsi un potere giudiziario a lui estraneo. G.B. IMPALLOMENI, *Responsabilità ministeriale e responsabilità comune a proposito del caso Frezzi*, in *La Giustizia penale*, 3 (1897), col. 817-822.

⁹³ La polemica di Impallomeni aveva come obiettivo quella disposizione del progetto di legge che estendeva il domicilio coatto a coloro che avessero manifestato il proposito di attentare all'ordinamento della famiglia e della proprietà. Il giurista siciliano sottolineò che la norma mirava a colpire la propaganda socialista, ma costituiva un «attentato alla libertà e all'uguaglianza giuridica» riguardante indistintamente tutti i partiti e i cittadini. G.B. IMPALLOMENI, *Il domicilio coatto politico*, in *La Giustizia penale*, 3 (1897), col. 1033.

⁹⁴ Sul ruolo che i giuristi socialisti svolsero nei tribunali in occasione di processi politici che vedevano coinvolti lavoratori o dirigenti del partito cfr. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 587 ss.

⁹⁵ Ivi, p. 591-593. Su queste vicende si vedano anche A. COLOMBO, *Turati, Impallomeni e il '98*, in *Studi in onore di Carlo Emilio Ferri*, vol. 2: *Diritto e storia*, Milano 1973, p. 166-175 e F. ALBEGGIANI, *La figura e l'opera di G. Battista Impallomeni*, in *I Fasci dei Lavoratori e la crisi italiana di fine secolo (1892-1894)*. Atti del convegno per il centenario (Palermo-Piana degli Albanesi, 21-24 settembre 1994), a cura di P. MANALI, Caltanissetta-Roma 1995, p. 381-389.

⁹⁶ G.B. IMPALLOMENI, *Cenni sul ricorso in Cassazione dell'onor. Giuseppe De Felice Giuffrida e c. contro la sentenza del Tribunale militare di guerra di Palermo del 30 maggio 1894*, Palermo 1894, ora pubblicato anche in *I Fasci dei Lavoratori*, cit., p. 390-444. Sulle pagine della *Rivista penale* Impallomeni stigmatizzò quella che considerava una ferita alla giustizia inferta da «una giurisprudenza da stato d'assedio», che aveva tenuto presente «gli alti interessi della società invece dei diritti più sacri dei cittadini», elevando a reato fatti non previsti come tali

Se nelle sue battaglie politiche Impallomeni si trovò negli anni Novanta a fianco di molti giuristi socialisti, sul piano scientifico e dottrinale egli fu fortemente critico nei confronti della scuola positiva, seppure con l'atteggiamento equilibrato e l'apertura nei confronti delle idee altrui che lo caratterizzava⁹⁷. Vi erano, piuttosto, punti di contatto con quel positivismo critico, che fu alla base della terza scuola di diritto penale, propugnata da Bernardino Alimena ed Emanuele Carnevale, con l'obiettivo di superare – con metodo eclettico, secondo i detrattori – la contrapposizione metodologica tra scuola classica e positiva⁹⁸.

Agli inizi del Novecento, quando Impallomeni salì sulla cattedra romana, sia tra i penalisti liberali che tra gli esponenti della scuola positiva, alcuni giuristi erano ormai «orientati in un'opera di ripensamento probabilmente non estranea ... rispetto alla svolta che si realiz-

dalla legge. G.B. IMPALLOMENI, *I metodi della Corte di Cassazione nel ricorso De Felice e C.*, in *Rivista penale*, 40 (1894), p. 229 e 251.

⁹⁷ POZZOLINI, *In memoria*, cit., p. 22; SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale*, cit., p. 959. In occasione del concorso per la cattedra di diritto e procedura penale nell'Università di Padova del 1897, che aveva causato accese polemiche da parte di Enrico Ferri per il giudizio di inleggibilità nei confronti di Scipio Sighele ed Eugenio Florian, Impallomeni aveva inviato al ministro le sue osservazioni dissenzienti rispetto alla decisione presa dalla maggioranza della commissione. Su questa vicenda si veda DA PASSANO, *Echi parlamentari*, cit., in particolare nt. 23.

⁹⁸ «Si credette di poter fondare una terza scuola ... adottando della Scuola positiva le premesse sulla genesi naturale della criminalità, col proposito di utilizzare i dati dell'antropologia e della sociologia criminale, mettendo in maggiore rilievo il delinquente di fronte al delitto, ma conservando della Scuola classica il principio cardinale di una distinzione fra delinquenti *imputabili* e *non imputabili*, pur ammettendo che anche di questi debba occuparsi la legge penale, però con provvedimenti che sono misure di sicurezza e quindi sarebbero sostanzialmente diversi dalle pene, che sono il castigo proporzionato alla colpa». E. FERRI, *Principii di diritto criminale*, Torino 1928, p. 60. Cfr. COLAO, *Le ideologie penalistiche*, cit., p. 120. Secondo Sabatini, Impallomeni avrebbe fondato «in Italia l'indirizzo giuridico positivo, che, pur con gli atteggiamenti a ciascuno propri e ciascuno portando il contributo del suo pensiero, fu subito accolto e seguito da una schiera di giuristi, tra i quali vanno specialmente ricordati il Carnevale, l'Alimena e lo Stoppato. Costoro, con a capo l'Impallomeni, sono i principali rappresentanti di quell'indirizzo intermedio, che caratterizza uno dei momenti più notevoli della evoluzione delle dottrine penali in Italia, in quanto superava una crisi che a taluni era sembrata il preannuncio della fine, mentre era crisi di sviluppo e di accrescimento della scienza del diritto penale moderno». SABATINI, *La personalità del delinquente*, cit., p. 687. Un punto di contatto tra Impallomeni e i fautori della 'terza scuola' sembra essere il concetto di 'intimidabilità' come presupposto di imputabilità e correggibilità. Cfr. G. SPECIALE, *Antologia giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Milano 2001, p. 147 e M. PIFFERI, *Alla ricerca del «genio italiano». Tradizione e progetti nella penalistica postunitaria*, in *Retiche dei giuristi*, cit., p. 292.

zerà alla fine del primo decennio del secolo nella scienza penalistica italiana»⁹⁹ e che, nel 1910, fu sancita dalla prolusione sassarese di Arturo Rocco¹⁰⁰. Se Rocco, raccogliendo le indicazioni che venivano dalla scienza privatistica e pubblicistica, si spinse ad affermare che il compito della penalistica è unicamente «l'elaborazione tecnico-giuridica del diritto penale positivo e vigente», già nel 1900 Vincenzo Manzini, in un discorso inaugurale dell'anno accademico tenuto all'Università di Ferrara, aveva affrontato il tema della crisi del diritto penale, sostenendo, in contrapposizione alla scuola positiva di Enrico Ferri, che la repressione dei delitti doveva basarsi su rapporti giuridici fissati dalle leggi dello Stato e non su rapporti sociali e che la scienza penalistica non doveva essere confusa con la sociologia criminale¹⁰¹.

L'idea che, per superare la crisi della scienza penale, fosse necessario abbandonare i riferimenti esterni che, dalla stagione dell'Illuminismo in poi, avevano tradizionalmente caratterizzato il diritto penale rispetto ad altri rami delle scienze giuridiche, ancorandolo ai temi filosofici, politici e, da ultimo, sociali, per evidenziarne piuttosto la sua presunta neutralità, si stava facendo strada anche tra i giuristi socialisti¹⁰².

Sono questi gli spunti che emergono dalla prolusione con la quale, nel 1905, Impallomeni inaugura il suo insegnamento romano, interrogandosi sulla «funzione sociale» del diritto penale, ossia chiedendosi se «sia esso solo diretto ad un mero ufficio di conservazione degli ordinamenti esistenti»¹⁰³. Nell'affrontare questo tema, Impallo-

⁹⁹ SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 625.

¹⁰⁰ A. ROCCO, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*. Prelezione al corso di Diritto e Procedura penale, letta nella R. Università di Sassari il 15 gennaio 1910, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1, 1 (1910), p. 497-521, 560-582, ripubblicato con note aggiunte in Id., *Opere giuridiche*, Roma 1933, vol. 3, p. 263-323. Sul programma enunciato da Rocco nella sua prolusione si vedano SBRICCOLI, *Caratteri originari*, cit., p. 522-528 e GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p. 84, 87-88. Sulla figura di Arturo Rocco vi sono recenti contributi di G. DE FRANCESCO, *Arturo Rocco*, in *Enciclopedia italiana di scienze*, cit., p. 376-380, e L. GARLATI, M.N. MILETTI, *Rocco, Arturo*, in *Dizionario bibliografico dei giuristi*, cit., vol. 2, p. 1704-1708, ai quali si rinvia anche per la relativa bibliografia.

¹⁰¹ GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p. 84-86. Su Manzini si veda A. BERARDI, *Manzini, Vincenzo*, in *Dizionario bibliografico dei giuristi*, cit., vol. 2, p. 1263-1265.

¹⁰² Di «ex» giuristi socialisti parla Floriana Colao trattando della revisione critica del diritto penale operata dalla scienza giuridica nei primi anni del Novecento. COLAO, *Le ideologie penalistiche*, cit., p. 119.

¹⁰³ G.B. IMPALLOMENI, *Funzione sociale del diritto punitivo*. Prolusione allo insegnamento del Diritto e della Procedura penale nella Università di Roma pronunciata nel di I°

meni richiama i due principi teorici della giustizia retributrice, secondo il quale si punisce per «reintegrare nella coscienza del colpevole e dei cittadini il diritto violato, avente un valore assoluto superiore agli interessi individuali», e del diritto di difesa, secondo il quale «la punizione del reato mira ad impedire reati avvenire», aggiungendo che negli ultimi tempi si è andata delineando una tendenza unificatrice tra le due teorie, seppur articolata in posizioni diverse.

Dal canto suo, Impallomeni considera la teoria della difesa, che pone l'accento sul reo più che sul delitto, maggiormente idonea a spiegare i vari aspetti del diritto penale. L'oggetto del diritto penale, infatti, è proprio il reo, sul quale bisogna agire «in ragione della sua pericolosità e della possibilità che si abbia di promuovere il suo adattamento alla vita sociale»¹⁰⁴. La teoria della retribuzione, invece, essendo prevalentemente individualistica, risulta inadeguata, a suo dire, «a spiegare logicamente tutti i bisogni sociali della penalità», nonché la stessa evoluzione degli istituti penali¹⁰⁵.

Passando a definire la funzione del diritto penale «nell'ordinamento sociale dei beni umani», Impallomeni nega che esso si limiti a tutelare diritti prestabiliti, anzi è lo stesso diritto penale che ne dichiara e, allo stesso tempo, ne sanziona alcuni di particolare rilevanza, quali, fra gli altri, il diritto alla vita o all'integrità corporale¹⁰⁶.

Tuttavia, nella sua ottica, il diritto penale è sempre, in definitiva, «reazione difensiva delle condizioni di esistenza» e rappresenta la massima forza di organizzazione sociale di cui dispone lo Stato¹⁰⁷. In quanto tale, esso costituisce la forza organica per eccellenza, sovraordinata a tutti gli ordini di rapporti sociali, diretta ad assicurare il rispetto dei beni giuridici, pubblici e privati, mediante la coazione personale.

Il problema è stabilire se il diritto penale «è difesa d'individui o di classi o della universalità dei membri di una società». Secondo Im-

febbraio 1905, Roma 1905, p. 7 e p. 652 nel presente volume. Una sintesi di questo testo fu pubblicata anche sulla rivista di Turati: ID., *Il diritto penale è diritto di classe?*, in *Critica sociale*, 15 (1905), p. 237-238. La prolusione di Impallomeni rientra in una «stagione di letteratura giuridica (quella dei 'difetti sociali', della 'funzione sociale', del diritto confrontato con le 'idee sociali') che aveva a suo modo contribuito a fare proprio del diritto penale e della sua riforma uno dei terreni principali di confronto per l'ammodernamento della società italiana». SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 624.

¹⁰⁴ IMPALLOMENI, *Funzione sociale*, cit., p. 18 e p. 657-658 nel presente volume.

¹⁰⁵ Ivi, p. 21-22 e p. 659 nel presente volume.

¹⁰⁶ Ivi, p. 23 e p. 660 nel presente volume.

¹⁰⁷ Ivi, p. 24 e p. 660-661 nel presente volume.

Impallomeni, esso è «difesa di tutti indistintamente i componenti di un aggregato sociale, se, e a misura che questi sono *valori sociali*, cioè *forze concorrenti al potere organico dello Stato*»¹⁰⁸. Egli ammette che, «anche nei regimi democratici, a causa delle permanenti disuguaglianze di fatto, la tutela conferita ai beni di cui alcuni si trovino in possesso contribuisce a mantenere la inferiorità degli altri che ne siano privi», ma ritiene che, dal momento che tutti gli individui hanno la medesima capacità giuridica, la difesa dei beni di uno sia «virtualmente la difesa della generalità»¹⁰⁹. Inoltre, il diritto penale garantisce non solo la libertà individuale, ma anche le libertà politiche e il diritto di associazione, finendo così per favorire la formazione di nuove forze politiche ed una più ampia partecipazione delle classi inferiori alla vita pubblica.

Secondo Impallomeni, nel diritto penale vi sarebbe «un grado di giustizia sociale che avanza quello di ogni altro ramo del diritto», perché, «nato ad attenuare o a domare, per il bisogno della pace pubblica, i conflitti sociali, rappresenta il predominio dei bisogni della collettività sulle esigenze egoistiche degli individui e delle classi»¹¹⁰.

L'ambito del diritto penale è dominato dalla legge della «*reazione difensiva organica statale*», ossia da una «forza di conservazione degli organismi umani», intesi però non solo «come individualità biologiche», ma anche, «e specificamente, come valori sociali». Questa forza di conservazione tende a soggiogare «quelle forze umane che, o per non avere acquistato la coscienza di sé stesse, o altrimenti per non avere raggiunto un grado considerevole di potenza sociale, possono essere assoggettate sino al punto di essere strumento di soddisfazione dei bisogni di altri uomini»¹¹¹. Essendo un fenomeno sociale che, al pari degli altri, «obbedisce alla legge della evoluzione e della relatività storica», il diritto penale – conclude Impallomeni – deve necessariamente essere «perfettamente conforme all'indole dello Stato dal quale emana», dunque, «risultato ... di forze sociali prevalenti»¹¹².

Nonostante le affermazioni circa il ruolo di garanzia di alcuni diritti, tra cui quelli politici, svolto dal diritto penale, le conclusioni di

¹⁰⁸ Ivi, p. 33 e p. 665-666 nel presente volume.

¹⁰⁹ Ivi, p. 36 e p. 667 nel presente volume.

¹¹⁰ Ivi, p. 37 e p. 668 nel presente volume.

¹¹¹ Ivi, p. 39 e p. 668-669 nel presente volume.

¹¹² Ivi, p. 40 e p. 669 nel presente volume.

Impallomeni sembrano essere il frutto di un mutamento di opinione su quella che era stata fino a quel momento la funzione sociale del diritto penale – e dei penalisti – nel contesto italiano. Si tratta di una tappa di un percorso già intrapreso da altri giuristi, il cui esito finale avrebbe dovuto portare ad un sostanziale formalismo, in vista di una auspicata neutralità del diritto penale. Come ha sottolineato Mario Sbriccoli, nella mutata stagione politica «anche in giuristi come Impallomeni si attenua la capacità di cogliere la 'parzialità del neutrale' e la pericolosa politicità di tutto ciò che si pretende apolitico»¹¹³.

L'insegnamento romano di Impallomeni durò pochi anni. Alla sua morte, avvenuta improvvisamente nel 1907, la titolarità della cattedra di Diritto e Procedura penale passò a Enrico Ferri. In realtà, il fondatore della scuola positiva insegnava alla Sapienza, in qualità di libero docente, da circa vent'anni e, nel 1906, vi aveva festeggiato i suoi venticinque anni di insegnamento¹¹⁴. Nel 1907 la Facoltà di Giuri-

¹¹³ SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale*, cit., p. 628. È significativo che nel 1957, quando in occasione del cinquantenario della morte di Impallomeni fu ripubblicata sulla *Rivista Penale* la sua prolusione romana, Ernesto Eula, da poco diventato direttore della rivista, riferendosi al pensiero del giurista di Milazzo, parlò di una «concezione integrale pubblicistica del diritto penale: il quale comincia ad affermarsi come tutela ed elemento primario organizzatore dei beni supremi della collettività – il principio di autorità, le istituzioni pubbliche fondamentali, la proprietà collettiva, la religione, il costume – per discendere solo in secondo tempo, gradualmente, a considerare e tutelare i beni ed i diritti individuali, quando questi assumono rilevanza nella organizzazione dello Stato». E. EULA, *Giambattista Impallomeni. Un maestro*, in *Rivista penale*, 83 (1957), p. 133.

¹¹⁴ Ferri aveva presentato domanda per la libera docenza una prima volta nel 1885 ed aveva ottenuto il parere positivo della Facoltà giuridica romana, ma aveva poi ritirato la sua istanza essendo nel frattempo diventato ordinario a Siena. Il 15 giugno 1886 egli reiterò la sua domanda al ministro per ottenere la libera docenza per titoli nell'ateneo romano, con la motivazione di dover probabilmente rinunciare temporaneamente all'insegnamento ufficiale, essendo stato, quello stesso anno, eletto alla Camera dei deputati. Nel frattempo sorsero dei dubbi sulla compatibilità della qualità di libero docente con quella di professore ordinario di altra università, per cui il Consiglio di Facoltà diede nuovamente parere favorevole, a condizione però che Ferri rassegnasse le dimissioni dall'Università di Siena. Egli poté, dunque, iniziare il suo corso libero a Roma nell'a.a. 1886/87. DE RIGO, *I processi verbali*, cit., p. 339, 353-355, 358. Sulla figura di Enrico Ferri si vedano T. LABRIOLA, *Enrico Ferri*, in *Scritti in onore di Enrico Ferri per il cinquantesimo anno di suo insegnamento universitario*, Torino 1929, p. 261-265; A. POZZOLINI, *Lezione commemorativa di Enrico Ferri*, Pisa 1929; *Enrico Ferri maestro della scienza criminologica*, Milano 1941; R. SALVADORI, *Enrico Ferri politico. Dal radicalismo all'adesione al partito socialista*, in *Rivista storica del socialismo*, 10 (1960), p. 499-543; G. SIRICANA, *Ferri, Enrico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 47, Roma 1997, p. 139-145; E.R. PAPA, *Enrico Ferri tra socialismo giuridico e riforme istituzionali*, in *Riforme e istituzioni fra*

sprudenza propose la sua nomina a professore ordinario secondo l'art. 69 delle legge Casati, che prevedeva la chiamata diretta, senza concorso, per chi si fosse particolarmente distinto nella scienza e nella didattica e, nel frattempo, gli affidò l'incarico dell'insegnamento penalistico. A decorrere dal 1° novembre 1909 Enrico Ferri fu reintegrato nell'ufficio e nel grado di professore ordinario¹¹⁵.

Nel 1912, al fine di «ampliare gli spazi accademici delle discipline penali e criminologiche»¹¹⁶, Ferri fondò, presso l'Istituto di Esercitazioni giuridiche dell'Università di Roma, la Scuola di applicazione giuridico-criminale, aperta agli studenti di giurisprudenza, ma anche a laureati, magistrati e funzionari. Scopo della Scuola era integrare l'insegnamento teorico con esercitazioni pratiche e laboratori, che avessero ad oggetto, oltre al processo penale nel suo concreto funzionamento, anche lo studio «organico e psichico dell'uomo delinquente e delle condizioni d'ambiente che lo spingono al delitto»¹¹⁷. Organo della Scuola d'Applicazione divenne *La Scuola positiva*, rivista fondata dallo stesso Ferri nel 1891, e tra i docenti vi furono medici legali, sociologi e psichiatri, quali Sante De Sanctis, direttore del Laboratorio di psicologia sperimentale della Sapienza, chiamato ad insegnare *Psicologia sperimentale giudiziaria*¹¹⁸.

Otto e Novecento, a cura di L. CAVAZZOLI e C.G. LACAITA, Manduria-Bari-Roma 2002, p. 151-160; R. BISI, *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano 2004; M. STRONATI, *Enrico Ferri*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, cit., p. 371-375; F. COLAO, *Ferri, Enrico*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., vol. 1, p. 849-852.

¹¹⁵ Archivio storico dell'Università di Roma «La Sapienza», Serie *Fascicoli personale docente*, A.S. n. 112, *Enrico Ferri*. Nel 1892 Ferri era già stato chiamato a Pisa per chiara fama. Cfr. *La seconda applicazione dell'art. 69 a Enrico Ferri*, in *La Scuola positiva*, 19 (1909), p. 755-756. L'art. 69 della legge Casati era utilizzato per reintegrare nell'ufficio i professori che si fossero dimessi per cause legate all'esercizio del mandato parlamentare, senza che dovessero passare per un nuovo concorso. Sullo strumento della chiara fama usato per risolvere «ambigue situazioni normative» cfr. M. MORETTI, *I cadetti della scienza. Sul reclutamento dei docenti non ufficiali nell'università postunitaria*, in *Università e scienza nazionale*, a cura di I. PORCIANI, Napoli 2001, p. 156.

¹¹⁶ MILETTI, *Un processo*, cit., p. 26.

¹¹⁷ Così si esprime la circolare del rettore Alfredo Tonelli, che annunciava la nascita della Scuola. *Annuario della R. Università di Roma 1912/1913*, Roma 1913, p. 278. Il relativo regolamento è riportato alle p. 323-324.

¹¹⁸ Ivi, p. 279. Sulla figura di De Sanctis si vedano L. FIASCONARO, *De Sanctis, Sante*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 39, Roma 1991, p. 316-322; G. CIMINÒ, G.P. LOMBARDO, *Sante De Sanctis tra psicologia generale e psicologia applicata*, Milano 2004. Sulla Scuola di applicazione giuridico-criminale cfr. G.A. BELLONI, *La ferriana Scuola d'applicazione (1911-1929)*, in *Enrico Ferri maestro*, cit., p. 207-219.

Il 14 settembre 1919, all'indomani della prima guerra mondiale, Ferri ricevette dal ministro di Grazia e Giustizia Lodovico Mortara, già suo collega nell'Università di Pisa, l'incarico di presiedere la *Commissione reale per la riforma delle leggi penali*, al fine di intraprendere una revisione del codice Zanardelli¹¹⁹, ritenuto ormai inadatto a fronteggiare l'aumento della criminalità. Il decreto istitutivo, che assegnava alla commissione il compito di «proporre le misure necessarie per conseguire un più efficace e sicuro presidio contro la delinquenza abituale, tenendo conto delle condizioni personali dei delinquenti oltre che della materialità dei fatti delittuosi», accoglieva nella sostanza i principali postulati della scuola positiva¹²⁰. Per questa ragione, a far parte della commissione furono chiamati non solo giuristi, per lo più seguaci della detta scuola, ma anche medici, psicologi, esperti di alcolismo¹²¹.

In occasione delle prime riunioni della commissione, Ferri presentò uno schema di progetto del primo libro del codice penale diviso in tre titoli – il delitto, il delinquente, le sanzioni –, sulla base del quale avrebbero dovuto svolgersi i lavori delle sotto-commissioni. Si trattava di un'innovazione, poi recepita nel testo definitivo del progetto, rispetto all'impostazione tradizionale, che partiva invece dalla

¹¹⁹ G. VASSALLI, *Codice penale*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 7, Milano 1960, p. 270; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*⁵, Roma-Bari 1997, p. 220-222; SBRICCOLI, *La penalistica civile*, cit., p. 585-586; COLAO, *Ferri Enrico*, cit., p. 851. Sui tratti salienti del progetto Ferri si veda anche S. VINCIGUERRA, *Le fonti culturali del diritto penale italiano*, Padova 2008, p. 75-86.

¹²⁰ Nella storia della scienza penalistica il progetto Ferri «rappresenta ... il purissimo epicedio della scuola positiva, basato com'è sul pilastro portante della pericolosità del reo». GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p. 258, nt. 157.

¹²¹ La commissione era originariamente composta dai professori di diritto penale Agostino Berenini, Emanuele Carnevale, Eugenio Florian e Alessandro Stoppato; dai magistrati Piero Alberici, Raffaele De Notaristefani, Raffaele Garofalo, Raffaele Majetti e Augusto Setti; dall'avvocato Enrico De Nicola; dai medici Sante De Sanctis, Giulio Cesare Ferrari, Alessandro Lustig e Salvatore Ottolenghi. La commissione era coadiuvata da un ufficio di segreteria, di cui facevano parte il professore Filippo Grispigni, Giulio Ricci, magistrato, Alfredo Spallanzani, Arturo Santoro e Mario Piacentini, funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia. Su proposta di Ferri, la commissione approvò la nomina di quattro sotto-commissioni per studiare i tipi principali di delinquenti (occasionali, abituali, anormali, minorenni) e i provvedimenti relativi a ciascuno di essi. Inoltre, furono create altre due sotto-commissioni, per occuparsi del coordinamento della legislazione penale delle terre redente con quella italiana e della riforma degli istituti di polizia giudiziaria. Cfr. A. SANTORO, *La nomina di una Commissione per la riforma positivista del Codice Penale*, in *La Scuola positiva*, 29 (1919), p. 289-299.

pena¹²². Ferri, inoltre, ritenne opportuno illustrare preliminarmente alla commissione in adunanza plenaria il principio sul quale si basava l'intero progetto da lui elaborato, ossia che la repressione dei delitti aveva una funzione di mera difesa sociale e, pertanto, l'imputabilità non avrebbe più dovuto essere fondata sul criterio della colpa morale¹²³. Alla relazione di Ferri seguì una vivace discussione tra i membri della commissione, durante la quale Alessandro Stoppato difese la tradizionale impostazione sulla responsabilità morale recepita, pur con significativi temperamenti, nel codice Zanardelli. La maggioranza dei commissari, però, accolse lo schema di Ferri e lo Stoppato, ritenendo non sufficientemente rappresentata «la Scuola Giuridica», decise di rassegnare le sue dimissioni, seguito subito dopo da Emanuele Carnevale¹²⁴.

Mentre prendevano avvio in tal modo i lavori per la riforma del codice penale, Ferri espone i criteri, che la commissione avrebbe seguito nello svolgimento dell'incarico assegnatole, anche nella prolusione al corso di Diritto e Procedura penale, che tenne nel dicembre

¹²² Un'ordine «più logico e naturale di quello tradizionalmente seguito, per cui nei codici vigenti ed anche nei più recenti progetti stranieri, il titolo delle pene precede quello dell'imputabilità, e questo quello del delitto, per ritornare poi alla recidiva ed all'estinzione delle condanne. È evidente, invece, che l'ordine naturale delle norme legislative deve accordarsi coll'ordine naturale dei fatti; e cioè prendere come punto di partenza il delitto scoperto, occuparsi del delinquente che l'ha commesso e stabilire le sanzioni che a questi per quello devono essere applicate». E. FERRI, *Relazione al Progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti*, in *La Scuola positiva*, 31 (1921), p. 14-15.

¹²³ *I lavori della Commissione per la riforma delle leggi penali*, in *La Scuola positiva*, 29 (1919), p. 506-507.

¹²⁴ Nella lettera inviata al guardasigilli Mortara, Stoppato scriveva di aver pensato di dover concorrere «ad attuare alcune riforme valide a rafforzare le armi di difesa sociale particolarmente contro i più temibili delinquenti ed a rivedere parecchie, anche importanti, disposizioni del vigente Codice Penale, che la esperienza e nuovi studi scientifici ... han mostrato insufficienti», ma non che il ministro «si proponesse di rifare il Codice stesso sulle base di dottrine cosiddette positive». Ivi, p. 507-508. Su Alessandro Stoppato si vedano C. BIANCHEDI, *Alessandro Stoppato. Necrologio*, in *Annuario della R. Università di Bologna per l'Anno Accademico 1931/1932*, Bologna 1932, p. 383-398; A. DE MARSICO, *Il pensiero di Alessandro Stoppato e gli attuali orientamenti del diritto penale*. Discorso tenuto nella solenne Cerimonia di conferimento dei premi Vittorio Emanuele II il 9 gennaio 1933, in *Annuario della R. Università di Bologna per l'Anno Accademico 1932/1933*, Bologna 1933, p. 67-117, poi ripubblicato con il titolo *Alessandro Stoppato*, in *Id.*, *Penalisti italiani*, Napoli 1960, p. 1-49; S. RANIERI, *Alessandro Stoppato e il suo «Manuale»*, in *Scritti e discorsi vari*, vol. 1: *Scritti di diritto penale*, Milano 1968, p. 581-584; C. STORTI, *Stoppato, Alessandro*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., vol. 2, p. 1918-1920. In particolare, sul significato della denominazione di 'scuola giuridica' per Stoppato si veda DE MARSICO, *Alessandro Stoppato*, cit., p. 3, nt. 5.

1919. Quest'ultima fu, secondo la definizione che ne diede *La Scuola positiva*, «una poderosa riaffermazione del pensiero positivista»¹²⁵ nel momento in cui le concezioni e le proposte elaborate da Ferri e dai suoi seguaci stavano, finalmente, per essere recepite nella legislazione italiana. I cardini della riforma indicati dallo stesso decreto istitutivo, ossia «la difesa sociale e la pericolosità del delinquente», erano, infatti, proprio «i due concetti fondamentali che la scuola criminale positiva» aveva introdotto «nel campo del pensiero scientifico»¹²⁶. Nell'ottica di Ferri, lo Stato ha il compito di preservare e difendere la collettività dalla delinquenza e lo svolge tramite l'amministrazione della giustizia penale. Tuttavia, «nella dottrina classica tradizionale e nella maggior parte delle legislazioni penali», la sanzione stabilita dal giudice era «proporzionata alla gravità maggiore o minore del delitto "come fatto materiale ed antiggiuridico"». Lo scopo della riforma, così come auspicato dallo stesso ministro, doveva essere, invece, quello di adattare la sanzione, legislativa e giudiziaria, alla personalità del delinquente¹²⁷.

Alla luce del compito affidatogli Ferri poteva, dunque, respingere l'opinione di quanti sostenevano che «la scuola criminale positiva italiana fosse morta o vicina al tramonto». Certamente, dopo quarant'anni, lo slancio iniziale si era affievolito, tuttavia, se il primo ventennio era stato caratterizzato da una produzione scientifica abbondante e ricca di nuove idee, oltre che dall'accesa polemica contro il «misoneismo accademico» imperante, gli ultimi vent'anni erano stati «invece un periodo di lenta e meno rumorosa infiltrazione nella coscienza pubblica delle verità fondamentali di quella scuola positiva italiana»¹²⁸. In particolare, si era ormai affermata, anche nella co-

¹²⁵ I lavori della Commissione, cit., p. 511.

¹²⁶ E. FERRI, *La riforma della giustizia penale in Italia*. Prolusione al corso di Diritto e Procedura penale detta nell'aula magna della R. Università di Roma il 9 dicembre 1919, in *La Scuola positiva*, 29 (1919), p. 434 e a p. 671-672 nel presente volume.

¹²⁷ *Ibidem*. «Questi due criteri fondamentali, che il decreto pone come bussola al lavoro della Commissione con esso istituita, sono il riconoscimento ufficiale dei criteri metodici della scuola criminale positiva che ebbe iniziativa nel campo dell'antropologia criminale da Cesare Lombroso e nel campo del diritto penale da Garofalo e da altri». Ivi, p. 435 e p. 672 nel presente volume.

¹²⁸ «Sono quaranta anni soltanto che la scuola criminale positiva in Italia si è affermata con "L'uomo delinquente" di Lombroso, pubblicato nella sua seconda edizione nel 1878, col "Criterio positivo di penalità" pubblicato dal Garofalo nello stesso anno e con la mia tesi di laurea su "La negazione del libero arbitrio e la teoria dell'imputabilità" sostenuta nell'Ateneo bolognese nel 1877 ed allora pubblicata, Ivi, p. 435-436 e p. 673 nel presente volume.

scienza dei magistrati, la convinzione dell'anormalità del delinquente, «anche fuori dei casi evidenti e conclamati di pazzia»¹²⁹.

Ferri riconosceva che «nella coscienza comune della civiltà occidentale» era radicata la convinzione della colpa morale di chi commette un reato, di cui si deve rispondere allo Stato, e questa convinzione aveva improntato anche i nuovi progetti di codice penale elaborati nei vari paesi, ma il suo auspicio era che la commissione da lui presieduta riuscisse finalmente a condurre il diritto penale «in un terreno ... estraneo alle dottrine filosofiche ed alle credenze religiose intorno alla colpa morale del delinquente»¹³⁰, applicando le proposte dell'antropologia e della sociologia criminale.

La commissione istituita dal guardasigilli Mortara non doveva neanche tenere in conto quella corrente di pensiero, rappresentata da illustri criminalisti, quali Arturo Rocco e Vincenzo Manzini, la quale, secondo Ferri, non era che «una aberrazione metodica». Studiare il delitto come ente giuridico, come specialmente Rocco faceva, per costruire «dommaticamente» intorno ad esso dottrine e norme giuridiche, significava estraniarsi dalla vita concreta del diritto. La legge penale, infatti, si applica non al delitto, ma «al delinquente, che quel delitto ha commesso»¹³¹.

La riforma del codice era stata determinata, tra l'altro, dall'aumento della criminalità, ma – avvertiva Ferri – riformare le leggi penali non significava risolvere tutto il problema della delinquenza in Italia. Egli ribadiva quanto aveva già in molte occasioni sostenuto, ossia che il diritto penale non si occupa delle cause del delitto, ma solo dei suoi effetti¹³². I provvedimenti che consentono di eliminare o attenuare le cause della delinquenza si trovano soprattutto al di fuori del codice penale, ossia «nel Codice civile, nella legislazione economica, nell'ordinamento della famiglia, nell'ordinamento scolastico e educativo»¹³³. Vi è

¹²⁹ Ivi, p. 436 e p. 673-674 nel presente volume.

¹³⁰ Ivi, p. 437 e p. 674 nel presente volume.

¹³¹ Ivi, p. 440 e p. 677 nel presente volume. Sulla polemica di Ferri nei confronti degli esponenti dell'indirizzo tecnico-giuridico cfr. F.L. SIGISMONDI, *La «funzione pratica della giustizia punitiva». Le prolusioni romane di Enrico Ferri*, in *Historia et ius* [www.historiaetius.eu], 4 (2013), paper 11, p. 1-19.

¹³² Ivi, p. 442 e p. 679 nel presente volume.

¹³³ *Ibidem*. Se «ad impedire i reati le leggi che hanno minor influenza sono quelle penali», tra le leggi penali quella meno efficace in tal senso è, nell'ottica di Ferri, proprio il codice penale, mentre risultano più utili «le leggi di procedura, che hanno appunto l'ufficio di

qui il riferimento alla teoria, elaborata dallo stesso Ferri, dei 'sostitutivi penali', ossia quei provvedimenti, per lo più di carattere sociale, che, eliminando le cause che generano il delitto, possono, prima e più efficacemente delle pene, contribuire allo scopo della difesa sociale¹³⁴.

L'opera riformatrice della commissione doveva riguardare in primo luogo la parte generale del codice penale, ossia quella che stabilisce il «sistema di difesa sociale contro la criminalità». La parte speciale, invece, aveva meno bisogno di modifiche, in quanto «tecnicamente meno imperfetta per l'opera ... dei giuristi della scuola classica italiana e per l'assiduo controllo della pratica giurisprudenza»¹³⁵.

Nel codice riformato bisognava introdurre due distinzioni preliminari. La prima era quella fra delinquenti comuni e delinquenti politico-sociali, per i quali, in uno schema preliminare di codice presentato da Ferri alla commissione, erano previste le due forme di sanzione dell'esilio e della detenzione semplice¹³⁶. La seconda distinzione preliminare era quella fra delinquenti maggiori di 18 anni, per i quali il criterio dominante doveva essere quello della pericolosità, e delinquenti minorenni, per i quali, invece, l'azione della giustizia penale doveva essere improntata soprattutto all'assistenza e alla rieducazione morale e professionale¹³⁷.

Fatta eccezione per queste distinzioni preliminari, la nuova legislazione penale doveva ispirarsi al principio fondamentale «che quando un uomo ha commesso un delitto esso ne deve legalmente rispondere sempre, quali che siano le sue condizioni personali di età, di sesso, di alienazione mentale, di ubriachezza, ecc.»¹³⁸. Il delinquente,

trasportare la pena dal campo aereo delle minacce legislative, al campo pratico della difesa sociale contro i delinquenti». E. FERRI, *Dei sostitutivi penali*, in *Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali*, 2 (1880), p. 242.

¹³⁴ BISI, *Enrico Ferri*, cit., p. 87-96. Secondo Ferri, «la teorica positiva dei sostitutivi penali intende ... ad ottenere questa disciplina mentale dei legislatori, che dia loro la coscienza di dover sempre ricorrere piuttosto alla prevenzione sociale, per quanto più difficile, prima che alla repressione, per quanto più facile. Giacché per la difesa sociale contro la criminalità e per la elevazione morale delle popolazioni, il più piccolo progresso nelle riforme di prevenzione sociale vale cento volte più e meglio della pubblicazione di un intero Codice penale». E. FERRI, *Sociologia criminale*⁴, Torino 1900, p. 455-456.

¹³⁵ FERRI, *La riforma della giustizia*, cit., p. 446 e p. 682-683 nel presente volume.

¹³⁶ Ivi, p. 446-447 e p. 683-684 nel presente volume.

¹³⁷ Ivi, p. 448 e p. 684 nel presente volume.

¹³⁸ Ivi, p. 448-449 e p. 685 nel presente volume. Nella *Relazione* al testo del progetto di codice Ferri scriveva: «Esclusa ... dal "ministero punitivo" esercitato dallo Stato qualsiasi

inoltre, deve rispondere di fronte alla legge «non per la colpa morale che esso abbia del fatto delittuoso da lui compiuto, ma per la pericolosità che con esso ha rivelata». Solo dopo «che l'imputato sia dichiarato dal giudice autore del delitto», si potrà stabilire «quale sia la sanzione meglio adatta alla sua personalità»¹³⁹. È questo il nucleo delle teorie propugnate dalla scuola positiva, che in questo progetto di codice trovano la loro consacrazione. Ma quella che poteva, a prima vista, sembrare un'innovazione radicale, in realtà, secondo Ferri, non era così estranea alla giustizia penale contemporanea. Lo stesso codice Zanardelli, infatti, stava «tra il vecchio e il nuovo». Se era stato promulgato troppo presto per poter recepire le proposte della scuola antropologica criminale, era giunto «troppo tardi per disciplinare rigidamente le norme della scuola classica tradizionale», come dimostrava l'art. 46, che prevedeva la reclusione in manicomio per l'imputato assolto per aver commesso il delitto in stato di infermità mentale, ma ritenuto pericoloso dal giudice¹⁴⁰.

Ferri passava poi a specificare le sanzioni che avrebbero dovuto essere previste dal nuovo codice, riprendendo, anche su questo punto, un principio fondamentale dell'antropologia criminale, ossia che la durata della pena non può essere predefinita, ma deve essere «a termine indeterminato» e «non prefisso»¹⁴¹. La pena, infatti, non essendo una retribuzione, non deve essere proporzionata alla colpa commessa,

pretesa di misurare e castigare la colpa o responsabilità *morale* del delinquente (che può spettare all'autorità religiosa per i credenti o può interessare le dottrine filosofiche od il sentimento comune); e riconosciuto nello stato il solo diritto, proveniente dalla necessità dell'esistenza sociale, di provvedere alla difesa di cittadini onesti contro i delinquenti, ne viene necessariamente la conseguenza che dalla imputabilità *materiale* deriva indissolubilmente la imputabilità *legale*». FERRI, *Relazione*, cit., p. 9-10.

¹³⁹ FERRI, *La riforma della giustizia*, cit., p. 450 e p. 686 nel presente volume.

¹⁴⁰ Secondo Ferri era il codice penale toscano, definito «un vero e proprio monumento di sapienza legislativa italiana», a rappresentare «l'applicazione pura e semplice delle norme classiche». Ivi, p. 449-450 e p. 686 nel presente volume. «Troppo presto» aveva scritto Cesare Lombroso riferendosi all'ormai prossima approvazione del progetto del codice Zanardelli. C. LOMBROSO, *Troppo presto. Appunti al nuovo progetto di Codice Penale*, Torino 1888. Sulla presenza nel codice Zanardelli di sanzioni «con finalità accentuatamente terapeutico-educative», simili a quelle che successivamente saranno denominate misure di sicurezza, si veda S. MOCICA, *Ideologie e diritto nel sistema sanzionatorio del codice Zanardelli*, in *I codici preunitari e il codice Zanardelli*, a cura di S. VINCIGUERRA, Padova 1993, p. 574-577. Sulla genesi dell'art. 46 si veda E. DEZZA, *Imputabilità e infermità mentale: la genesi dell'art. 46 del codice Zanardelli*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 21, 1 (1991), p. 131-158.

¹⁴¹ FERRI, *La riforma della giustizia*, cit., p. 451-452 e p. 687 nel presente volume.

ma commisurata alla personalità del delinquente e alle sue possibilità di reinserimento. Inoltre, si doveva abolire la distinzione tra pene e misure di sicurezza e queste ultime dovevano essere, al pari delle prime, dei provvedimenti giurisdizionali e non amministrativi¹⁴².

Ovviamente la riforma prospettata avrebbe avuto come naturale conseguenza un ampliamento dei poteri del giudice, al quale sarebbe spettato il compito di adattare alla personalità del delinquente la sanzione prevista dal legislatore per ciascun delitto. Ciò non significava abdicare alle garanzie e ai diritti individuali ormai acquisiti. Essi avrebbero potuto trovare un'adeguata tutela «nella scelta dei giudici, nel loro reclutamento, nella loro capacità tecnica, nelle loro condizioni di indipendenza e di responsabilità correlativa», oltre che in apposite previsioni legislative dirette a stabilire le modalità con le quali i magistrati avrebbero dovuto esercitare in concreto il potere di individuare la sanzione per il singolo caso¹⁴³. Per quanto riguarda i magistrati, inoltre, Ferri riteneva opportuno che il reclutamento e la carriera giudiziaria dovessero essere nettamente distinti tra giudici civili e giudici penali, secondo un principio già in vigore nel Regno delle Due Sicilie¹⁴⁴.

Una simile distinzione doveva essere introdotta anche negli studi universitari. La commissione proponeva, a questo proposito, di riformare l'ordinamento delle facoltà di giurisprudenza, nel senso di prevedere un primo biennio di insegnamenti comuni a tutti gli studenti ed un secondo biennio «distinto a volontà dello studente fra gli studi di diritto privato e gli studi di diritto penale, salva naturalmente la facoltà agli studenti di seguire gli uni e gli altri insieme»¹⁴⁵.

Ferri concludeva il suo discorso con la constatazione, non priva di compiacimento, che quelle idee da lui espresse quaranta anni prima nella prolusione bolognese su *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, ed allora da molti «dichiarate eretiche ed assurde», erano sul punto di ricevere applicazione legislativa¹⁴⁶. Le cose anda-

¹⁴² Ivi, p. 454 e p. 689-690 nel presente volume.

¹⁴³ Ivi, p. 452-454 e p. 688-690 nel presente volume.

¹⁴⁴ Ivi, p. 456 e p. 691 nel presente volume.

¹⁴⁵ *Ibidem* e p. 692 nel presente volume.

¹⁴⁶ Ivi, p. 458 e p. 693 nel presente volume. Il riferimento è a E. FERRI, *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, Bologna 1881, poi ampliata e ripubblicata nel 1892 con il titolo di *Sociologia criminale. Terza edizione completamente rifatta dei 'Nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale'*, Torino 1892. Sulla celebre prolusione bolognese si vedano

rono diversamente. Il progetto fu completato e presentato al ministro Luigi Fera nel gennaio 1921, ma la situazione politica italiana ne impedì l'attuazione. Il testo fu però tradotto in diverse lingue ed ebbe ampia diffusione, influenzando la dottrina penalistica europea e americana¹⁴⁷. Secondo Sbriccoli, il fallimento del progetto Ferri dimostra l'incompatibilità delle proposte elaborate dalla scuola positiva con il «sistema penale sostenibile», mentre «bisognerà attendere il fascismo per vedere nel codice penale elementi che fanno pensare alle idee dei positivisti»¹⁴⁸. A quel punto, però, non si tratterà più di un'opzione dottrinale, ma di una scelta politica repressiva e illiberale ed i protagonisti di questa nuova fase nel campo del diritto penale saranno proprio gli esponenti di quell'indirizzo tecnico-giuridico che Ferri considerava «una aberrazione metodica».

GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p. 132-16; ALVAZZI DEL FRATE, DI CECCA, *Droit et méthodologie*, cit., p. 126-133.

¹⁴⁷ Lo stesso Ferri aveva dato conto dei lavori per la riforma del codice penale in due articoli sul *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*, E. FERRI, *The Nomination of a Commission for the Positivist Reform of the Italian Penal Code*, in JAICLC, 11 (1920), p. 67-76; ID., *The Reform of the Penal Law in Italy*, in JAICLC, 12 (1921), p. 178-198. Per situare le idee di Ferri nell'ambito della scienza penalistica e criminologica internazionale si veda M. PIFFERI, *L'individualizzazione della pena. Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento*, Milano 2013.

¹⁴⁸ SBRICCOLI, *Caratteri originari*, cit., p. 519. Su quelli che, secondo Ferri, sono i cospicui apporti positivistici al progetto Rocco di codice penale si rinvia a SIGISMONDI, *La «funzione pratica della giustizia punitiva»*, cit., p. 1-19.